



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito	- Presidente -	Sent. n. sez. 1390
Guglielmo Leo	- Relatore -	UP - 17/09/2014
Anna Petruzzellis		R.G.N. 11619/2014
Giorgio Fidelbo		
Gaetano De Amicis		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

Tagliavia Francesco, nato a Palermo l'8/06/1954

avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Firenze del 10/10/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Riello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito l'avv. Danilo Ammannato, quale Difensore delle parti civili Miniati Paolo, Masieri Donatella, Miniati Anna, Torti Giorgia, Sereni Sara, Ricoveri Walter, Fiume Consiglia Teresa, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Bini Bruno, Travagli Alessandro, Miniati Giovanni, Dainelli Luigi, Maggiani Giovanna, Lombardi Paolo, Mosca Daniele, Nencioni Patrizia, Chelli Dino, Chelli Alessandro, Chelli Dario, nonché Regione Toscana e Comune di Firenze: l'avv. Ammannato ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito l'avv. Roberto D'Ippolito, quale Difensore della parte civile Siliani Paolo, nonché quale sostituto dell'avv. Mario Ferrara, Difensore delle parti civili

Stefanini Nicola, Stefanini Marco, Stefanini Andrea, Giombini Maria Speranza:
l'avv. D'Ippolito ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. dello Stato Massimo Giannuzzi, quale Difensore del Ministero della
Difesa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Antonio Turrisi, quale Difensore del ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avv. Luca Cianferoni, quale Difensore del ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di assise d'appello di Firenze, in data 10/10/2013, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dalla locale Corte di assise, il 5/10/2011, nei confronti di Francesco Tagliavia, per molteplici delitti di strage, devastazione ed altro.

L'imputazione riguarda un complesso di avvenimenti riconducibili alla cd. «strategia stragista» che l'organizzazione mafiosa 'cosa nostra' aveva elaborato a partire dall'autunno del 1991, su iniziativa di Salvatore Riina e con il concorso di altri capi della medesima organizzazione. Nell'ambito del presente giudizio, celebrato a carico del solo Tagliavia, sono state acquisite sentenze irrevocabili pronunciate, riguardo agli avvenimenti in questione, nei confronti di numerosi responsabili.

Si tratta in sintesi dei fatti seguenti.

1.1. Un attentato portato nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo, mediante la deflagrazione di una carica esplosiva posta a bordo di un veicolo parcheggiato nella via Fauro di Roma, la sera del 14/05/1993. Grazie ad un errore di esecuzione, cioè l'azionamento in ritardo del telecomando che attivava l'esplosione, l'auto sulla quale transitava il giornalista era rimasta sostanzialmente indenne, ma erano state ferite molte persone e si erano registrati danni devastanti.

Il passaggio alla fase operativa della «strategia stragista» era stato deliberato, secondo quanto in seguito riferito dal collaboratore Vincenzo Sinacori, nel corso di una riunione tenuta a Santa Flavia (in provincia di Palermo) l'1/04/1993, presenti tra gli altri Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, tutti già condannati per lo specifico episodio, insieme a numerose altre persone, con sentenza irrevocabile.

1.2. Un attentato compiuto con modalità analoghe (automobile carica di esplosivo) in via dei Georgofili, a Firenze, nella data del 28/05/1993, causando la morte di cinque persone ed il ferimento di numerosissime altre, oltre che gravi danni al patrimonio artistico nazionale.

Secondo le indicazioni dei collaboratori, ed in particolare di Gaspare Spatuzza, vi erano state discussioni in fase preparatoria, poiché parte degli esecutori materiali dell'attentato a Costanzo - uomini della famiglia di corso dei Mille, capeggiata dall'odierno ricorrente - si erano lamentati del comportamento tenuto a Roma da un altro esecutore, Cristofaro Cannella, il quale dunque era stato sostituito dal citato Spatuzza. L'appoggio logistico per l'operazione era stato fornito da siciliani insediati nel pratese, ed in particolare da Antonino Messina, in tal senso sollecitato dal nipote Giuseppe Ferro.

Per la strage dei Georgofili sono stati irrevocabilmente condannati, oltre ai capi di 'cosa nostra', anche il citato Spatuzza ed alcuni uomini della famiglia mafiosa di Tagliavia, tra i quali Barranca, Lo Nigro e Giuliano.

1.3. Due attentati compiuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, nella notte tra il 27 ed il 28/07/1993, con auto cariche di esplosivo, nella città di Roma, rispettivamente in piazzale di San Giovanni in Laterano ed in via del Velabro. Le esplosioni avevano cagionato il ferimento di varie persone e danni molto rilevanti ad edifici civili e religiosi, alcuni di grande importanza artistica.

Anche per i fatti in questione numerose persone sono già state irrevocabilmente condannate, compresi, nel ruolo di esecutori materiali, alcuni uomini della famiglia di corso dei Mille, capeggiata dal Tagliavia.

1.4. Un'ora prima dei fatti appena citati (le esplosioni avrebbero dovuto essere concomitanti), in data 27/07/1993, nella via Palestro di Milano, di fronte al Padiglione di Arte contemporanea, era stata notata un'auto dalla quale usciva del fumo. Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, la carica esplosiva posta sul veicolo era deflagrata, uccidendo quattro agenti del Corpo ed una quinta persona, casualmente stazionante nei pressi. Vi erano stati inoltre molti feriti e gravissimi danni materiali.

Anche per i fatti in questione numerose persone sono già state irrevocabilmente condannate, compresi, nel ruolo di esecutori materiali, alcuni uomini della famiglia di corso dei Mille.

1.5. Nel gennaio 1994, secondo le intenzioni attribuite a Giuseppe Graviano, 'cosa nostra' aveva deciso di elevare il livello dello scontro con lo Stato, uccidendo in un solo attentato decine di Carabinieri. Era stata

predisposta una automobile con esplosivo, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, lungo una strada che avrebbero dovuto percorrere i mezzi che trasportavano i militari in servizio di ordine pubblico in occasione di una partita di calcio. La carica non era esplosa per un malfunzionamento del telecomando. L'auto era poi stata rimossa dagli esecutori materiali, che avevano nascosto l'esplosivo al fine di utilizzarlo in future occasioni, sotterrandolo in luoghi che poi sono stati identificati.

Dopo l'avvio della collaborazione di Spatuzza, l'episodio è stato datato al 23/1/1994. Per lo stesso, comunque, erano già stati condannati numerosi dirigenti e appartenenti a 'cosa nostra'.

1.6. Nei mesi successivi si era concretata l'intenzione di portare un agguato ai danni di Salvatore Contorno, cui si rimproveravano tanto la collaborazione prestata agli inquirenti, tanto il compimento di alcuni omicidi in danno di uomini di 'cosa nostra'. Avuta casualmente l'informazione che l'uomo abitava a Formello, un gruppo di fuoco aveva collocato una forte carica esplosiva nel canale di scolo sottostante una via che Contorno avrebbe dovuto percorrere nel giorno dei fatti. La vittima designata, però, non si era vista. Nelle ore serali, le attività finalizzate a rimuovere l'esplosivo erano state notate da un cittadino, che aveva provocato l'intervento della polizia. Dunque l'omicidio non era stato realizzato.

2. Francesco Tagliavia era stato in primo grado dichiarato colpevole di tutti i reati connessi alle vicende elencate.

Con la sentenza impugnata, l'odierno ricorrente è stato prosciolto relativamente ai delitti concernenti l'attentato contro Salvatore Contorno. È stata invece confermata la decisione di condanna con riguardo alle contestazioni relative agli episodi antecedenti.

3. La Corte territoriale rende conto, attraverso venticinque paragrafi della motivazione, dei rilievi svolti nella sentenza di primo grado riguardo alle obiezioni difensive circa l'attendibilità personale di Spatuzza e quella delle sue dichiarazioni, alle finalità perseguite da 'cosa nostra' con la strategia stragista (compresa una lunga digressione sulla cd. «trattativa Stato - mafia»), alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione.

Il provvedimento inoltre fornisce numerose informazioni sugli elementi acquisiti nel corso dei due gradi del giudizio.

3.1. Si ricorda anzitutto, con richiamo ai contenuti della prima sentenza, che alcune indicazioni sul coinvolgimento di Tagliavia nella strategia stragista di 'cosa nostra' erano venute, già in epoca risalente, dal collaboratore Pietro Romeo, ma erano state ritenute inidonee a sostenere un'accusa dibattimentale (con conseguente archiviazione del procedimento originariamente iscritto).

Nondimeno, lo stesso Tagliavia è stato riconosciuto con sentenze irrevocabili quale componente del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio e poi come capo della famiglia di corso dei Mille, nonché quale responsabile di diversi omicidi (compresi i fatti di via d'Amelio), tra i quali assume particolare rilievo, in questo giudizio, quello in danno di Francesco Marino, padre di Stefano, sul quale si tornerà tra breve.

Secondo i Giudici del merito, l'elemento idoneo a modificare risolutivamente il quadro indiziario a carico del ricorrente è stato costituito dalle più recenti dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, pervenute ad una scelta di collaborazione con gli inquirenti solo nel 2008.

3.2. Le indicazioni del citato Pietro Romeo erano state raccolte dal pubblico ministero nel 1997. In sintesi, il collaboratore aveva saputo da Francesco Giuliano, uomo della famiglia di via dei Mille, che Tagliavia aveva ordinato allo stesso Giuliano di prendere contatto con Stefano Marino, alcuni parenti del quale vivevano vicino a Prato, allo scopo di procurare una base logistica per gli esecutori materiali dell'attentato da compiere a Firenze. Nonostante qualche contatto, l'idea era stata poi abbandonata, anche perché i parenti del Marino erano persone estranee all'ambiente mafioso. Il collaboratore aveva poi aggiunto come il problema fosse stato affrontato e risolto da altre persone, così come si sarebbe accertato *aliunde* negli anni successivi.

3.3. Quanto a Spatuzza, ed in estrema sintesi, vengono riportate le indicazioni che seguono.

L'esecuzione delle stragi era stata demandata al gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui componenti rispondevano direttamente a Giuseppe Graviano, capo di quel mandamento. Del gruppo facevano parte anche uomini della famiglia di corso dei Mille, capeggiata da Tagliavia, tra i quali Giuliano, Barranca e Lo Nigro.

Dopo l'agguato a Maurizio Costanzo era stata convocata una riunione a Santa Flavia, in vista dell'attentato dei Georgofili, anche per stabilire la partecipazione dello stesso Spatuzza, chiamato a sostituire Cristoforo Cannella, che aveva in qualche modo scontentato i correi per il comportamento tenuto

durante i fatti di via Fauro. Alla riunione aveva presenziato anche Tagliavia, data l'appartenenza alla sua famiglia di parte degli autori materiali designati.

In epoca successiva, non saputa precisare dal dichiarante, quest'ultimo si era recato con Lo Nigro al palazzo di giustizia di Palermo, ove Tagliavia (arrestato pochi giorni prima dell'attentato di Firenze) doveva presenziare ad una udienza che lo riguardava. Lo Nigro aveva parlato direttamente con lo stesso Tagliavia (il quale aveva salutato Spatuzza solo da lontano, affidandogli i suoi saluti, con apposita mimica, per Giuseppe Graviano). Subito dopo il colloquio, per altro, Lo Nigro aveva riferito al collaboratore che Tagliavia aveva voluto suggerire a Graviano, tramite suo, di sospendere l'azione stragista in corso, cosa poi non avvenuta.

Può aggiungersi immediatamente come la Corte d'assise avesse poi datato l'episodio al 12/01/1994, unico giorno nel quale Tagliavia aveva presenziato ad una udienza palermitana (misure di prevenzione) in corrispondenza con lo stato di libertà concomitante dello stesso Spatuzza, di Lo Nigro e di Pietro Tagliavia (secondo il collaboratore presente anch'egli).

3.4. La Corte d'appello ha esposto nel medesimo contesto, prima di procedere al vaglio dei motivi di impugnazione, anche informazioni acquisite mediante rinnovazione della istruzione, relativamente all'esame del collaboratore Fabio Tranchina, già autista ed uomo di fiducia del latitante Giuseppe Graviano.

Il dichiarante ha evidenziato che Graviano, in forza del ruolo apicale assunto, aveva rapporti diretti con soggetti poi risultati materialmente coinvolti nei fatti per cui è processo, come Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano: persone che egli occasionalmente incontrava, e delle quali poteva personalmente disporre, sebbene, per ragioni di sicurezza, preferisse non incontrarle troppo spesso, e quindi si rivolgesse all'odierno ricorrente, che poi inoltrava le sue direttive o gli recava i messaggi degli associati. Tagliavia era insomma persona chiamata a mediare il rapporto tra il capo mandamento e gli uomini della sua famiglia, anche se - aveva aggiunto il dichiarante - poteva accedere che qualcosa avvenisse a sua insaputa, come nel caso dell'omicidio in danno di un suo uomo di fiducia, Damiano Rizzuto, del quale, secondo una confidenza di Giuseppe Graviano, non era stato previamente informato.

Quanto ai fatti di causa, Tranchina ha riferito solo d'aver espresso, in presenza del già citato Cannella, dopo le prime notizie sul fallimento dell'attentato a Costanzo, un commento negativo sull'abilità tecnica degli attentatori, ricevendone qualche tempo dopo un aspro rimprovero dal Graviano, secondo il quale non avrebbe dovuto «criticare il lavoro degli altri».

4. Seguendo la traccia dei motivi di impugnazione, a partire dall'appello del Difensore avv. Turrisi, la Corte territoriale ha condiviso le considerazioni dei primi Giudici, anzitutto, in punto di credibilità personale dello Spatuzza, vagliando tra l'altro: le ragioni (moralì ed anche religiose) da questi addotte per la propria scelta di collaborazione; l'eventualità di un atteggiamento ostile per le polemiche che avevano opposto Spatuzza al padre del ricorrente, quando il primo aveva assunto la responsabilità della cassa del mandamento, spinte alla manifestazione di intenti omicidi del futuro collaboratore nei confronti di Pietro Tagliavia (intenti mai concretati); l'eventuale incidenza in punto di credibilità delle obiezioni che inizialmente erano state poste, sul piano amministrativo, per la sua qualificazione come collaboratore di giustizia.

4.1. Quanto alle indicazioni sulla riunione di Santa Flavia, nei giorni immediatamente antecedenti l'attentato dei Georgofili, la Corte ha illustrato perché le stesse non sono state considerate inattendibili nonostante la comprovata assenza di Tagliavia alla precedente riunione dell'1/04/1993 e la carenza di informazioni che lo riguardassero nei racconti degli ulteriori collaboratori sulle riunioni pertinenti alla strategia stragista. Tiene, secondo i Giudici territoriali, la giustificazione logica secondo cui, nel caso segnalato da Spatuzza, si era trattato di una riunione operativa, ove doveva procedersi a sostituzione di uno degli esecutori della programmata strage di Firenze, nella quale erano coinvolti uomini che rispondevano direttamente a Tagliavia per la sua qualità di capo della loro famiglia.

4.2. La Corte ha anche riportato ampi stralci delle dichiarazioni di Pasquale ed Emanuele Di Filippo, Salvatore Grigoli e Giovanni Drago, deducendone che Giuseppe Graviano aveva certo, secondo l'ordinamento interno di 'cosa nostra', la possibilità di rivolgere direttamente ordini operativi agli uomini della famiglia di Tagliavia, ma non quella di tenerne all'oscuro il capo di quella famiglia, considerata la gravità e la durata degli impegni richiesti ai componenti del gruppo di fuoco e considerato altresì il rapporto fiduciario esistente tra gli interessati, che erano amici ed avevano anche condotto insieme, condividendo un determinato rifugio, una parte delle rispettive latitanze.

La necessità logica del consenso di Tagliavia non sarebbe esclusa dalla vicenda dell'omicidio Rizzuto, effettivamente perpetrato all'insaputa dell'odierno ricorrente, sebbene autori e vittima fossero componenti della famiglia da lui capeggiata. Proprio tale ultima circostanza, cioè il fatto che fosse scoppiata una faida interna in cui l'omicida temeva a sua volta di essere ucciso, senza potersi

ragionevolmente attendere il consenso ad eliminare l'avversario, giustificerebbe la natura derogatoria dell'avvenimento.

Più in generale, si osserva che il ruolo dominante nell'attuazione della strategia stragista era stato assunto dal mandamento di Brancaccio, capeggiato da Graviano, cui era afferente, con altre tre, la famiglia di corso dei Mille, la quale aveva fornito parte degli esecutori materiali degli attentanti, di talché appare impensabile, ai Giudici di merito, che Tagliavia fosse stato escluso o si fosse escluso dalle pertinenti attività di decisione, programmazione ed attuazione. Del resto, secondo le indicazioni del collaboratore Romeo, che riportava confidenze di Giuliano, l'odierno ricorrente era intervenuto anche sul finanziamento delle trasferte del gruppo di fuoco, proponendo che fosse consegnata ad ognuno, prelevandola dalla cassa del mandamento, la somma di cinque milioni di lire, che Graviano invece aveva voluto elevare a dieci.

Dunque, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte d'assise non avrebbe affermato una responsabilità «di posizione», cioè fondata solo sul ruolo dirigente dell'interessato, bensì una condotta concorsuale fondata su specifici apporti causali all'impresa collettiva.

4.3. Riguardo alla falsità, asseritamente accertata, delle indicazioni di Spatuzza sull'udienza palermitana nel corso della quale Tagliavia avrebbe parlato delle stragi con Lo Nigro, la Corte territoriale ha riconosciuto che dette indicazioni erano state certamente imprecise in punto di datazione, e fors'anche di individuazione delle persone presenti, ed ha riconosciuto anche che l'odierno ricorrente, sottoposto al regime cd. dell'art. 41-*bis*, non avrebbe dovuto avere contatti con persone estranee all'udienza. Ha rilevato però che violazioni del divieto non sarebbero inconcepibili, e che, in sostanza, i dubbi sull'episodio non potrebbero comunque legittimare un giudizio di acclarata falsità dell'indicazione, che del resto Spatuzza aveva effettuato senza alcuna necessità di inserirla nel proprio racconto.

4.4. La Corte territoriale ha ribadito che chiamate in correità *de relato* possono fungere da riscontro a chiamate dirette, e viceversa, bastando che le narrazioni siano pertinenti al medesimo fatto criminoso.

V'è poi nella sentenza l'anticipazione di un'ampia replica alle molteplici obiezioni difensive circa l'utilizzazione e l'accreditamento delle dichiarazioni di Pietro Romeo. Tra queste, conserva attualità il rilievo secondo cui il collaboratore aveva riferito informazioni recepite da Giuliano, e cioè da una fonte le cui confidenze su Tagliavia sarebbero risultate false già in altra occasione processuale. Il riferimento concerne l'omicidio in danno di Filippo

Quartararo, dal quale Tagliavia sarebbe stato irrevocabilmente assolto, ad opera dei Giudici palermitani, sul presupposto appunto dell'accertata falsità dell'informazione riportata, a quel proposito, dal collaboratore Romeo.

La Corte fiorentina nega che a Palermo la falsità in questione sia stata considerata certa, e svolge comunque affermazioni critiche sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria.

È anche esaminata l'incidenza sulla credibilità del collaboratore degli intenti omicidi che questi aveva in tempi risalenti maturato nei confronti di Tagliavia, per questioni attinenti al riparto dei proventi di rapine e ad altre questioni analoghe. È stato lo stesso Romeo a riferirne spontaneamente – osserva la Corte – come di questioni risalenti ed ormai superate.

4.5. Sempre seguendo l'andamento dell'atto di impugnazione, si considerano le censure difensive pertinenti a fatti diversi da quelli di via dei Georgofili. Relativamente agli eventi di via Fauro, si ribadisce il convincimento che Tagliavia avesse prestato il proprio consenso all'intera strategia stragista, e che si fosse occupato delle questioni logistiche fiorentine già prima dell'attentato contro Maurizio Costanzo.

Rilievi analoghi quanto alle ulteriori stragi di Milano e Roma, salva invece la particolarità dell'accusa concernente l'attentato di Formello, per il quale la Corte d'appello ha deciso l'assoluzione dell'interessato (*infra*).

5. Un'analisi per qualche verso circolare della regiudicanda riprende, nella sentenza impugnata, con la considerazione in sequenza di ciascuno dei sei atti difensivi depositati dall'ulteriore Difensore dell'appellante, avv. Cianferoni.

5.1. Valutando l'impugnazione originaria, i Giudici dell'appello hanno considerato tra l'altro: l'assenza di riferimenti del collaboratore Giovanni Brusca ad un qualsiasi ruolo di Tagliavia nelle vicende per cui è processo; le ragioni dell'assenza dell'odierno ricorrente alla già citata riunione dell'1/04/1993 e della sua presenza invece a quella indicata da Spatuzza; la credibilità di quest'ultimo pur a fronte delle sue negazioni circa un proprio concorso materiale nella strage di via Fauro, accertato invece con sentenza irrevocabile; il carattere tardivo della scelta di collaborazione del citato Spatuzza (di circa 11 anni successiva all'arresto, ma – rileva la Corte, in rapporto a giudizi negativi espressi in altri procedimenti, e segnatamente quello a carico del senatore Dell'Utri – senza alcuna indebita dilazione delle notizie specificamente riguardanti Tagliavia); l'incidenza sulla sua attendibilità delle pregresse liti circa la gestione della cassa del mandamento di Brancaccio; la portata e la credibilità delle dichiarazioni del

collaboratore Drago (e del collaboratore Tranchina) sulla gestione dei rapporti gerarchici dentro 'cosa nostra'; il ruolo della moglie di Tagliavia nell'assicurazione dei suoi contatti con la cosca in epoca successiva all'arresto; la credibilità delle dichiarazioni di Romeo sulle ricerche logistiche in Toscana a fronte dell'accertato assolvimento del compito a cura di persone diverse da Tagliavia, e delle gravi ragioni di inimicizia fra lo stesso Tagliavia e la famiglia di Stefano Marino (il primo aveva ucciso il padre del secondo: in sentenza si teorizza che Marino ancora non lo sapesse, o che comunque avrebbe potuto «condividere» il sanzionamento del padre, resosi responsabile di un contegno carcerario difforme dal codice degli 'uomini d'onore').

Trattando in dettaglio il tema delle stragi diverse da quella di Firenze, la Corte ha condiviso gli assunti dei Giudici di primo grado, considerando accertata la loro pertinenza ad un disegno unitario concepito da Salvatore Riina, confermato dopo l'arresto di questi da Graviano, Messina Denaro e Bagarella, accettato da Provenzano, e posto in essere con il preponderante apporto del mandamento di Brancaccio e delle relative famiglie. In particolare, ed a prescindere dalla specifica definizione del luogo, l'attentato dell'Olimpico di Roma avrebbe costituito fin dal primo momento l'atto di passaggio da una strategia distruttrice mirata sul patrimonio artistico (ove la morte di persone era largamente accettata ma non perseguita) ad una strategia deliberatamente sanguinaria, volta a superare le resistenze che si fossero registrate ad un allentamento dell'azione pubblica di contrasto a 'cosa nostra': passaggio della cui preordinazione, a parte le dichiarazioni di Spatuzza sulla «botta di grazia» prefiguratagli da Giuseppe Graviano, si avrebbe conferma dai «volantini» di rivendicazione distribuiti dopo i fatti precedenti di Roma e Milano, nei quali si annunciavano ulteriori attentati «di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane».

Né rileverebbe il precoce arresto dell'odierno ricorrente, che dal luogo di carcerazione nulla avrebbe fatto per interrompere la sequenza causale che avrebbe concorso ad innescare.

5.2. Trattando del secondo atto difensivo depositato in appello dall'avv. Cianferoni, la Corte territoriale ha ribadito le ragioni per le quali ritiene non allarmante la mancanza di riferimenti alla riunione di Santa Flavia nel narrato dei collaboratori di giustizia ed anche in quello di coloro (come il pur loquace Giuliano) che non hanno collaborato ma raccontavano ad altri particolari della propria attività. La ragione essenziale di quell'incontro (il «subentro» di Spatuzza a Cannella) ha trovato conferma nel racconto di Grigoli, ma deve

ritenersi - ha concluso la Corte territoriale - che ancora restasse da individuare con precisione pure l'obiettivo dell'azione materiale di Firenze.

Né sarebbe illogico, secondo i Giudici dell'appello, che Tagliavia avesse presenziato a questa riunione ma non a quella, già più volte citata e ricostruita da Sinacori, dell'1/04/1993. In tale ultima riunione, precedente all'altra, i capi assoluti di 'cosa nostra' avevano dovuto superare il contrasto interno sull'opportunità di attuare la strategia stragista impostata da Riina, nato dalle obiezioni di Brusca, di Raffaele Ganci e, in parte, dello stesso Provenzano. Tagliavia non aveva il rango necessario a legittimarne la presenza, ciò che invece non poteva valere nella successiva riunione preparatoria della strage di Firenze, ove dovevano essere superate le obiezioni mosse da uomini della sua famiglia all'ulteriore partecipazione di un uomo dai diretti rapporti con Graviano.

Aggiunge la Corte che una riunione organizzativa doveva esservi stata anche prima dell'attentato a Costanzo (così come, secondo Spatuzza, una ve ne sarebbe stata pure in vista degli ulteriori attentati di Roma e Milano, allorquando Tagliavia già si trovava in carcere). Il fatto che non se ne sia avuta notizia si spiegherebbe col rilievo che nessuno tra i presumibili partecipanti si era in seguito determinato a collaborare con gli inquirenti. La partecipazione del Tagliavia all'ipotizzato incontro per via Fauro è definita, nella sentenza impugnata, «altamente verosimile».

Tornando poi, al seguito del Difensore, sulla credibilità personale di Spatuzza, la Corte ha ripetuto rilievi più volte espressi, negando in aggiunta che il collaboratore potesse avere avuto conoscenza delle dichiarazioni a carico del Tagliavia, comunque diverse, che molti anni prima il Romeo aveva affidato al pubblico ministero, senza che venissero trasfuse negli atti pubblici di un qualunque successivo procedimento.

5.3. Con riferimento al terzo atto d'appello della sequenza, la Corte territoriale ha motivato l'accoglimento della richiesta difensiva di proscioglimento relativamente ai fatti di Formello, cioè all'attentato fallito contro Salvatore Contorno. Viene ricordata, al proposito, l'assoluzione con sentenza irrevocabile disposta nei confronti di Salvatore Riina, sostanzialmente fondata sull'assunto che la soppressione dei collaboratori fosse un'asse portante dei programmi di 'cosa nostra', e che tuttavia l'azione verso Contorno (successiva di 15 mesi circa all'arresto di Riina) fosse maturata casualmente, per l'avvistamento dell'uomo da parte di persona che l'aveva poi segnalato agli uomini di Graviano, senza che la si potesse ricondurre, in termini specifici, al programma stragista impostato dal capo dell'organizzazione mafiosa.

Dunque – osserva la Corte – le prove contro Tagliavia a proposito della strategia delle stragi non sarebbero concludenti circa un suo coinvolgimento nell’attentato al collaboratore, del quale d’altra parte non vi sono segnali a livello di prova storica. Inoltre – sempre secondo la Corte fiorentina – il fatto che l’odierno ricorrente fosse ormai detenuto lascia ipotizzare che, sebbene nell’attentato fossero ancora una volta coinvolti gli uomini della sua famiglia, non fosse necessario il suo assenso, sebbene egli avesse certamente conservato il proprio ruolo associativo pur dopo l’arresto.

5.4. Il quarto atto difensivo considerato nella sentenza impugnata consta della già citata richiesta di rinnovazione del dibattimento a fini di escussione del personale di scorta che aveva vigilato sul Tagliavia nell’ormai famosa udienza palermitana durante la quale avrebbe interloquito con il Lo Nigro. La Corte ha ribadito che la domanda, tardiva se intesa quale espressione del diritto alla controprova, andava respinta in quanto non attinente ad un atto potenzialmente decisivo. E ciò anzitutto per la congenita inaffidabilità di informazioni chieste a persone impegnate in una attività *routinaria* a diciotto anni dal fatto, e comunque interessate a dissimulare una propria eventuale mancanza. Per altro verso, l’episodio non sarebbe stato decisivo nell’economia del giudizio, ed una eventuale carenza di riscontri non sarebbe valsa comunque a comprovare un deliberato mendacio del collaboratore.

5.5. Trattando del quinto intervento difensivo, la Corte territoriale ha escluso una incompatibilità logica e cronologica tra la ricerca (attribuita al Tagliavia dal Romeo) di un appoggio logistico presso la famiglia Marino e l’acquisizione di quello stesso supporto presso la famiglia Messana, a cura di altri associati. In particolare, si è escluso che Tagliavia fosse stato investito del compito nella riunione di Santa Flavia, affermando che la ricerca era stata antecedente, ed era stata abbandonata, una volta trovata altra soluzione, anche per la sospetta inaffidabilità delle persone interessate.

5.6. Trattando della sesta ed ultima memoria difensiva, la Corte territoriale ha contrastato, tra l’altro, il fondamento in fatto di due argomentazioni critiche contro la decisione di condanna.

La prima è che l’assoluzione per i fatti di Formello avrebbe dovuto comportare quella per i fatti ulteriori, poiché anche i primi sarebbero stati parte della strategia stragista: premessa già negata dalla Corte, come sopra si è visto, e tra l’altro in contraddizione con ulteriori affermazioni difensive.

In secondo luogo, si è smentito l'assunto della carenza di prova circa la conoscenza e la frequentazione tra Graviano e Tagliavia in epoca antecedente al loro arresto. I due, nella seconda metà degli anni '80, erano stati componenti del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, tanto da subire più condanne irrevocabili per omicidi in concorso (e poi una comune condanna per i fatti di via d'Amelio), ed il loro rapporto di «amicizia mafiosa» è stato narrato da più collaboratori, tra i quali il citato Tranchina, sentito direttamente nel giudizio di appello.

5.7. La sentenza impugnata si chiude, per la parte di interesse, con una sintesi degli argomenti che legittimerebbero la condanna.

6. Nell'interesse di Francesco Tagliavia i Difensori di fiducia, avv. Antonio Turrisi e avv. Luca Cianferoni, hanno proposto due distinti ricorsi, ai quali si sono aggiunti di recente «motivi nuovi» ad opera del citato avv. Cianferoni.

7. Con il proprio ricorso, l'avv. Turrisi ha illustrato una lunga serie di censure alla decisione impugnata, raccogliendole in due «motivi» principali.

7.1. Con il primo, in relazione alla condanna intervenuta per i delitti di cui ai capi d'imputazione A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y, L, M, N, O, P, Q ed R, vengono dedotte – a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. – violazioni della legge penale sostanziale e processuale, nonché vizi di «illogicità» e «contraddittorietà» della motivazione, anche *sub specie* di «travisamenti del fatto».

Le leggi sostanziali violate sono indicate per gli artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv., 419, 422, 624, 625 cod. pen., 4 della l. n. 895/67, 7 del d.l. n. 152/1991, 1 della l. n. 15/1980. Quanto alle norme processuali, si tratterebbe degli artt. 187, 192, commi da 1 a 4, 238-bis, 530, 533, 546, comma 3, lettera e), cod. proc. pen.

Le relative violazioni, per altro, vengono essenzialmente prospettate in rapporto ai presunti vizi del ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte territoriale, ed ai connessi profili di incoerenza della relativa illustrazione.

7.1.1. Avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere che Tagliavia – così come riferito dal solo Gaspare Spatuzza e mai emerso altrimenti – avesse partecipato ad una riunione preparatoria dell'attentato di Firenze, tenuta a Santa Flavia dopo l'agguato a Maurizio Costanzo, o comunque a riunioni, precedentemente avvenute, in preparazione delle stragi. Dell'indicazione di Spatuzza non vi sarebbe alcun riscontro e, quanto a riunioni diverse da quella

di Santa Flavia, si tratterebbe di mera illazione dei Giudicanti, non essendosi mai raccolto in proposito alcun elemento di prova, e risultando inaccoglibile la relativa giustificazione (cioè che nessuno dei partecipanti ha poi assunto un atteggiamento di collaborazione).

Si aggiunge, nel prosieguo del ricorso, che non sussisterebbe la pretesa necessità logica di una riunione preparatoria dell'attentato di Firenze, la quale del resto non avrebbe potuto essere tenuta dopo i fatti di Roma, come preteso da Spatuzza, poiché gli esecutori dell'attentato contro Costanzo si erano direttamente spostati a Prato.

7.1.2. La Corte territoriale avrebbe condotto un ragionamento del tutto assiomatico, per il quale, avendo partecipato all'attentato di Roma alcuni dei suoi uomini, il ricorrente sarebbe stato necessariamente chiamato a prestare un suo preventivo consenso, ed anzi avrebbe dovuto concorrere nella deliberazione dell'intera strategia stragista (ragionamento non replicato in altri procedimenti, ove pure sono stati condannati per strage uomini appartenenti alla famiglia dello stesso Tagliavia).

Il presupposto logico del ragionamento sarebbe indimostrato. Verrebbe anzi contraddetto in altre parti della sentenza impugnata, ove esplicitamente sarebbe stata riconosciuta – anche mediante riferimenti (pur imprecisi, parziali e travisanti) alle dichiarazioni di alcuni collaboratori – la possibilità per Giuseppe Graviano di coinvolgere uomini di 'cosa nostra' senza l'autorizzazione dei capi delle rispettive famiglie. Nella stessa logica, sarebbero state trascurate prove acquisite circa fatti di grave disobbedienza, nei confronti di Tagliavia, da parte degli uomini di corso dei Mille: fatti posti in essere proprio per effetto dell'obbedienza prestata ad ordini direttamente impartiti da Graviano.

7.1.3. Sarebbero comunque inefficaci gli argomenti fondati sulla qualità del ricorrente di capo della famiglia di corso dei Mille, e sulle pretese analogie tra la sua posizione e quella di Antonino Mangano, già identificato quale responsabile dei fatti di Firenze con sentenza irrevocabile. Mangano sarebbe stato condannato quale autore materiale della strage, e non per la sua posizione di capo famiglia. D'altra parte nessuna delle sentenze concernenti la strategia stragista di 'cosa nostra', o i cd. 'omicidi eccellenti', avrebbe mai affermato sussistere una prova logica a carico dei capi delle famiglie, visto che l'argomento di prova sarebbe stato riservato ai capi mandamento ed ai rappresentanti provinciali dell'organizzazione mafiosa.

7.1.4. La Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente minimizzato la palese falsità dell'indicazione proveniente da Spatuzza, secondo la quale, in un periodo compreso tra la strage di Firenze e quella di Milano, Tagliavia, ormai detenuto, avrebbe partecipato ad una udienza presso il Tribunale di Palermo, presente

anche suo padre, approfittandone per inviare a Graviano un messaggio pertinente alla campagna stragista in atto. Accertato che nessuna udienza del genere era stata tenuta nel periodo indicato, i Giudici di appello l'avrebbero arbitrariamente postdatata, trascurando numerosi elementi di prova che, comunque, escluderebbero le circostanze indicate da Spatuzza.

7.1.5. Indebitamente si sarebbero trascurate, nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Spatuzza, le comprovate ragioni di inimicizia del collaboratore, tali da condurre ad un progredito progetto di omicidio in danno del padre dell'odierno ricorrente, poi rimasto inattuato. Ancora, sarebbero state incongruamente spiegate altre contraddizioni insite nella prospettazione del dichiarante.

7.1.6. La Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato le indicazioni di Pietro Romeo, secondo le quali il collaboratore avrebbe appreso da Francesco Giuliano della partecipazione di Tagliavia alla ricerca di una base logistica in vista dell'attentato di Firenze.

Si tratta di dichiarazioni *de relato*, rese da persona detenuta all'epoca dei fatti, che non riscontrerebbero quelle di Spatuzza (non concernendo il medesimo fatto storico), e che comunque lo stesso Spatuzza aveva conosciuto prima di determinarsi alla collaborazione con gli inquirenti, risalendo le stesse dichiarazioni al 1999 ed essendo state riversate nel primo procedimento fiorentino per la strage dei Georgofili. Romeo, d'altra parte, aveva ragioni di livore nei confronti di Tagliavia, da lui stesso riferite e spinte fino ad un progetto di omicidio in suo danno, che la Corte avrebbe minimizzato con argomenti incongrui, svalutando tra l'altro l'assoluzione disposta in altri procedimenti, a favore dell'odierno ricorrente, a fronte di accuse mosse proprio dal Romeo (e talvolta asseritamente fondate, come nel caso di specie, su informazioni provenienti da Francesco Giuliano).

A tale ultimo proposito, si prospetta in particolare violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo dovuto i Giudici dei merito contraddire apertamente, pur nell'assenza di nuovi elementi di prova, quanto stabilito dalla Corte di assise d'appello di Palermo nella sentenza ormai irrevocabile di proscioglimento del Tagliavia riguardo all'omicidio di Filippo Quartararo, del quale era stato appunto accusato dal Romeo: che cioè - tra l'altro - non poteva escludersi l'ipotesi che Giuliano avesse riferito al futuro collaboratore circostanze non veritiere, e che comunque Romeo non era un affiliato di 'cosa nostra', come tale credibilmente coinvolto in confidenze su gravi fatti criminali.

7.1.7. Nel motivare la sentenza impugnata la Corte territoriale avrebbe travisato gli atti processuali (tra i quali la trascrizione delle arringhe difensive), omettendo arbitrariamente l'indicazione delle parti in cui Tranchina aveva

escluso che Graviano dovesse ottenere l'autorizzazione di Tagliavia per ottenere la collaborazione di uomini della famiglia di corso dei Mille. L'esercizio diretto di poteri gerarchici ad opera del capo del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio avrebbe trovato diretta conferma nelle sentenze acquisite a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

7.1.8. In sede di motivazione i Giudici di appello avrebbero eluso il fallimento delle verifiche condotte circa l'indicazione, da parte del Romeo, delle soluzioni logistiche studiate da Tagliavia, fondate sul coinvolgimento dei familiari di tale Stefano Marino, che sarebbero invece risultati del tutto estranei all'ambiente mafioso.

7.2. Con un secondo motivo, espresso in rapporto di subordinazione rispetto al primo ed in base ai medesimi parametri normativi, il Difensore del ricorrente sollecita l'annullamento della sentenza impugnata quanto meno con riferimento ai delitti diversi dalla strage dei Georgofili.

Riguardo ai fatti di via Fauro, l'unico elemento di prova – nell'assenza di notizie concernenti una riunione preparatoria dell'attentato a Maurizio Costanzo – sarebbe costituito dalla già citata e presunta necessità di consenso per il coinvolgimento, ormai comprovato, di uomini della famiglia capeggiata dal Tagliavia. Più in generale, la Corte fiorentina avrebbe configurato una sorta di responsabilità complessiva del ricorrente per la «pianificazione stragista», trascurando che avrebbe dovuto vagliare prove specificamente concernenti ciascuno dei fatti in contestazione, e che non mancherebbero prove positive della mancata partecipazione del ricorrente a momenti qualificanti di attuazione della strategia indicata da Riina nel 1991. Le stesse prodezze di Spatuzza e Romeo atterrebbero unicamente ai fatti di Firenze.

L'attentato di via Fauro, in particolare, sarebbe stato dettagliatamente ricostruito, anche con sentenze irrevocabili acquisite agli atti, senza che mai emergesse notizia della partecipazione dell'odierno ricorrente in fase ideativa od attuativa.

Quanto ai fatti avvenuti a Roma e Milano alla fine del luglio 1993, Tagliavia era già stato arrestato da molte settimane al momento della relativa consumazione. Proprio Spatuzza avrebbe riferito che gli obiettivi erano stati scelti in modo estemporaneo dagli uomini sul campo, e d'altra parte non vi sarebbe notizia alcuna di pregresse riunioni preparatorie.

Infine, riguardo all'attentato compiuto presso lo stadio Olimpico di Roma nel gennaio 1994, sarebbe provato che la stessa ideazione era stata successiva all'arresto di Tagliavia, con sopralluoghi preliminari del giugno 1993 ed una riunione decisiva tenuta a Misilmeri nel successivo mese di settembre.

8. Anche il ricorso predisposto dall'avv. Cianferoni raggruppa una serie di argomenti critici, concernenti in misura prevalente il ragionamento probatorio seguito dai Giudici di merito e la relativa illustrazione, in due «motivi» fondamentali.

8.1. Il primo, per altro, è dedotto a norma dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., e censura il rigetto di una istanza difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, deliberato dalla Corte territoriale con ordinanza del 3/06/2013.

Come si ricorderà, in riferimento alla narrazione di Spatuzza circa l'udienza palermitana nel corso della quale Tagliavia avrebbe affidato a Lo Nigro un messaggio per Graviano, la Difesa aveva chiesto citarsi i militari di scorta all'odierno ricorrente, per sapere se fosse possibile che questi avesse avuto contatti non sorvegliati con persone estranee al relativo procedimento. La Corte ha respinto la domanda, rilevandone, nella prospettiva della controprova, il carattere tardivo, e negando per altro verso, cioè sul piano della decisività, che le testimonianze richieste, alla luce del tempo trascorso dall'episodio e di altre considerazioni, potessero condurre ad acquisizioni significative.

Il ricorrente assume l'illegittimità della decisione. L'escussione dei testi sarebbe stata sollecitata dalla Difesa non appena ricevuta notizia della loro identità. D'altra parte le informazioni sul concreto andamento dell'udienza sarebbero state potenzialmente decisive, valendo a smentire l'attendibilità di Spatuzza. La Corte territoriale avrebbe fondato la propria deliberazione negativa su considerazioni ipotetiche circa il concreto andamento della prova, il che contrasterebbe con il criterio di valutazione potenziale indicato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale quale presidio irriducibile del diritto alla prova dell'accusato.

8.2. Un secondo ed amplissimo coacervo di rilievi è proposto a titolo di deduzione di vizi ex art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.: violazioni della legge penale sostanziale (art. 110 in relazione agli artt. 422, 419, comma 1, 624, 625 numeri 5 e 7, cod. pen. 1, 2 e 4 l. n. 895/1967) e processuale (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), nonché vizi alternativi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità).

Il ricorso si apre con un'ampia illustrazione in fatto delle conclusioni già raggiunte, mediante sentenze irrevocabili, sulla preparazione e l'attuazione della strategia stragista di 'cosa nostra', ponendo in evidenza l'assenza assoluta di riferimenti alla figura di Tagliavia, se non per la nota dichiarazione di Romeo,

risalente al 1997, per moltissimi anni ritenuta inidonea all'esercizio stesso dell'azione contro l'interessato. Il fatto nuovo sarebbe dunque costituito dalle indicazioni di Spatuzza, per altro concernenti la sola preparazione dei fatti di Firenze, a proposito delle quali si osserva dal ricorrente:

8.2.1. L'attendibilità soggettiva di Spatuzza sarebbe stata affermata in termini apodittici, e trascurando le contrarie indicazioni asseritamente presenti nelle sentenze acquisite agli atti, anche di legittimità, che avrebbero posto in luce il carattere tardivo e generico delle dichiarazioni del collaboratore. Illogiche e contraddittorie sarebbero le giustificazioni che la Corte fiorentina avrebbe adottato per escludere il rilievo dei sentimenti ostili nutriti da Spatuzza verso Pietro Tagliavia, padre del ricorrente, od a proposito dell'enorme ritardo (circa 15 anni) che avrebbe segnato la collaborazione dell'interessato rispetto all'epoca del suo arresto.

Quanto alle indicazioni specificamente riguardanti il colloquio fra Tagliavia e Lo Nigro, si tratterebbe di una rappresentazione inattendibile (il ricorrente era sottoposto al regime cd. dell'art. 41-*bis*), e comunque gravemente erronea in punto di datazione. La Corte territoriale ha dovuto riconoscerlo, escludendo però l'ovvia implicazione dell'errore, cioè la falsità delle prodezze di Spatuzza. In particolare, sarebbe stata adottata una diversa collocazione nel tempo dell'episodio, arbitraria ed incongrua, in guisa che l'effettiva partecipazione ad una udienza palermitana, di molti mesi posteriore rispetto a quanto dichiarato dal collaboratore, non potrebbe certo valere quale riscontro dell'indicazione. Si sarebbe ipotizzata, per altro verso, una violazione delle regole di isolamento dei detenuti in regime di massima sicurezza, senza alcun concreto elemento che autorizzasse una siffatta illazione: violazione che nel racconto di Spatuzza avrebbe dovuto essere plateale, poiché il collaboratore aveva descritto una vera e propria coda di persone in fila per parlare con Tagliavia.

Altre incongruenze riguarderebbero il ruolo che nella particolare vicenda avrebbero potuto assumere il padre e la moglie dell'odierno ricorrente.

8.2.2. Le dichiarazioni concernenti la riunione di Santa Flavia sarebbero state avallate nonostante gli elementi di contrasto connessi allo spostamento a Prato di alcuni dei responsabili materiali dell'attentato di via Fauro, con una disinvolta formulazione di ipotesi non riscontrabili (*massime*, il ritorno in Sicilia degli uomini confluiti a Prato, e che in Toscana si trovavano poi certamente alcuni giorni dopo, per commettere materialmente l'attentato dei Georgofili).

In ogni caso vi sarebbe contrasto tra la spiegazione dell'assenza di Tagliavia alle riunioni precedenti e l'asserita sua presenza a quella di Santa Flavia, per altro posta a fondamento della condanna per i fatti di via Fauro senza nessuna

logica, essendo stata pacificamente successiva ai medesimi. Il rilievo che si sarebbe trattato di una riunione operativa, che richiedeva la presenza d'un superiore gerarchico degli esecutori materiali, sarebbe ipotetico, privo di qualsiasi corrispondenza con le informazioni pur numerose raccolte *aliunde*, e fondato su massime di esperienza inesistenti, essendo notorio che il capo del mandamento disponeva direttamente del gruppo di fuoco e, per altro verso, risultando la presenza a riunioni strategiche (cioè non meramente operative) di soggetti privi della qualifica di capi, cosicché resterebbe priva di logica spiegazione l'assenza del ricorrente ad ogni altra riunione della quale si è avuta notizia.

8.2.3. La Corte territoriale, negando la possibilità che gli uomini di corso dei Mille già definitivamente condannati fossero stati investiti direttamente da Giuseppe Graviano dei propri compiti esecutivi, avrebbe palesemente travisato il senso delle dichiarazioni sul punto di Di Filippo, Grigoli, Drago e Tranchina.

A riprova della tesi difensiva è citata, tra l'altro, la vicenda dell'omicidio in danno di Damiano Rizzuto, uomo della famiglia capeggiata da Tagliavia, ucciso all'insaputa di questi da altri uomini della stessa famiglia. Una eccezione che invaliderebbe la regola, e che i Giudici di merito avrebbero invece preteso di spiegare in termini di inconsistente specialità del caso concreto.

Oltretutto, si sarebbe indebitamente confusa la presunta necessità di una «informazione» al capo famiglia con quella di una preventiva autorizzazione da parte di questi, in realtà pacificamente superflua.

8.2.4. I Giudici d'appello avrebbero contraddetto le conclusioni espresse dall'omologa Corte palermitana a proposito dell'omicidio Quartararo, sulla base non di elementi diversi ed aggiuntivi, ma fornendo una interpretazione riduttiva della decisione passata in giudicato, così violando l'art. 238-*bis* cod. proc. pen.

8.2.5. Sarebbe stata sostenuta con argomentazioni ipotetiche ed illogiche la tesi della ricerca di un supporto logistico presso Stefano Marino, sebbene tale supporto fosse stato comprovatamente chiesto ed ottenuto da altre persone e presso altre persone, e sebbene Tagliavia fosse stato autore dell'omicidio in danno del padre di Marino.

8.2.6. La Corte territoriale avrebbe in parte travisato ed in parte valorizzato indebitamente un fugace cenno del Romeo al finanziamento delle trasferte degli autori della strage fiorentina, che Tagliavia avrebbe voluto meno cospicuo. L'affermazione, generica e *de relato*, non implicherebbe comunque una partecipazione del ricorrente all'organizzazione dei fatti, poiché Romeo si riferiva alla cassa del mandamento, della quale il relativo capo (cioè Graviano) disponeva insindacabilmente.

8.2.7. In generale, sarebbe stata travisata la regola del riscontro individualizzante per le dichiarazioni eteroaccusatorie, elevando dichiarazioni, rese in parte *de relato*, l'una a riscontro dell'altra, sebbene non concernessero gli stessi fatti. L'assenza di riferimenti al Tagliavia negli atti e nelle dichiarazioni confessorie concernenti le stragi avrebbe costretto i Giudici territoriali, per molti tra essi, alla ricerca di spiegazioni del dato negativo, in luogo della necessaria individuazione di elementi positivi di riscontro dell'ipotesi accusatoria.

8.2.8. Quanto infine ai fatti diversi dalla strage di Firenze, la stessa Corte d'appello avrebbe riconosciuto la completa assenza di notizie circa una riunione organizzativa antecedente, accontentandosi della possibilità, definita verosimile, che fosse stata tenuta e che alla stessa avesse partecipato il ricorrente.

La progettazione dell'attentato contro Costanzo sarebbe fatta risalire ad epoca per la quale mancherebbe ogni segno di coinvolgimento del Tagliavia (mai processato ad esempio per i fatti di Capaci), ed analogha incompatibilità vi sarebbe, *mutatis mutandis*, per gli attentati compiuti a Roma nel luglio 1993, tenuto conto dell'epoca di arresto dell'odierno ricorrente. Sebbene poi risulti che l'attentato da effettuare presso lo stadio Olimpico fosse stato oggetto di deliberazioni sopravvenute rispetto agli episodi precedenti della sequenza, la condanna per il medesimo ai danni del ricorrente (detenuto ormai da tempo) sarebbe stata basata, ancora una volta, sull'originario, indimostrato e generico coinvolgimento nella «strategia stragista».

9. Sui fatti diversi dalla strage dei Georgofili si diffonde il ricorrente con motivi nuovi, tempestivamente depositati, e proposti con riferimento ai parametri normativi già individuati con il ricorso. Non mancano per altro ribadite e diffuse considerazioni sulla prova per i fatti commessi a Firenze. In estrema sintesi:

9.1. Si ribadisce, per l'attentato di via Fauro, che la riunione menzionata da Spatuzza, pertinente alla sola iniziativa di Firenze, fu certamente successiva, e che la condanna del ricorrente si fonda solo sulla asserita necessità logica di una riunione analoga anche per l'organizzazione dell'agguato contro Costanzo. D'altra parte, l'individuazione di una prova di partecipazione del Tagliavia alla progettazione di tale ultimo agguato costituirebbe l'unico fondamento del suo coinvolgimento in una complessiva «strategia stragista», che a sua volta sarebbe unico fondamento della condanna per i fatti successivi a quello di Firenze.

Nella stessa logica della sentenza impugnata, la partecipazione di Tagliavia alla riunione evocata da Spatuzza trae origine da un fatto accidentale (cioè le

critiche mosse dagli altri esecutori materiali dell'agguato di Roma nei confronti di Cannella), e ciò renderebbe tanto più arbitraria la «implementazione congetturale della prova dichiarativa» quale fonte di convincimento per i fatti anteriori e per fatti diversi da quelli cui specificamente si sarebbe riferita la riunione.

9.2. Proprio con riferimento alle stragi successive ai fatti di Firenze, il ricorrente ribadisce che le fonti di prova storica – cioè le dichiarazioni di Spatuzza e Romeo – sarebbero prive della minima attinenza. A prescindere dalla loro credibilità, in nessun punto le indicazioni dei collaboratori riguarderebbero i fatti in questione, commessi del resto quando Tagliavia era ormai detenuto.

La Corte territoriale avrebbe stabilito l'unità ed il carattere preordinato di un complessivo progetto «stragista», per altro non definito nei dettagli, affermando poi in via congetturale che dello stesso progetto fosse stato partecipe *ab initio* l'odierno ricorrente, sebbene non si trattasse di un uomo di vertice di 'cosa nostra', e sebbene nessuna fonte di prova consenta di attribuirgli la partecipazione alle fasi ideative e realizzative, salva al limite la preparazione dell'attentato di Firenze.

9.3. Tornando infine – ancora una volta – alla strage dei Georgofili, il ricorrente ribadisce che non potrebbe parlarsi di convergenza del molteplice, a fronte delle dichiarazioni di Spatuzza e Romeo, poiché, pur pertinenti al medesimo fatto, le stesse non avrebbero il medesimo oggetto, e neppure atterrebbero alla medesima condotta concorsuale. Ciò in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, che avrebbe specificato la necessità di una comune pertinenza «a circostanze rilevanti del *thema probandum*», ed oltretutto a fronte della eterogeneità strutturale delle indicazioni accusatorie, una delle quali resa per percezione diretta e l'altra effettuata *de relato*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. I ricorsi difensivi sono essenzialmente fondati, per le ragioni e nei limiti di cui si dirà in seguito, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata.

L'annullamento viene operato con rinvio relativamente ai delitti connessi all'attentato di Firenze, poiché origina essenzialmente dalle caratteristiche del percorso motivazionale compiuto dalla Corte d'appello, e consente che il giudice

del fatto verifichi, mediante una valutazione delle risultanze ordinata e conforme al modello legale, se debba o non trovare conferma la decisione di condanna deliberata in primo grado.

La sentenza viene invece annullata senza rinvio per i capi restanti della contestazione. Dalla sua stessa sua motivazione si deduce che l'affermazione di responsabilità è intervenuta in assenza di prove rappresentative delle condotte contestate, ed anzi in assenza della stessa identificazione di condotte, concretamente individuate, che siano riconducibili al paradigma dell'art. 110 cod. pen. La continuazione del procedimento, in fase di merito, non avrebbe quindi alcun senso.

11. Non è agevole la verifica di corrispondenza tra il modello legale del ragionamento probatorio ed il complesso degli argomenti sviluppati dalla Corte territoriale. Ciò si deve, tra l'altro, alla particolare struttura del provvedimento impugnato.

In sede difensiva si è (legittimamente) adottata una strategia di marcata atomizzazione dell'analisi, di frantumazione del materiale probatorio e di iterazione dell'apprezzamento negativo. Gli argomenti proposti con l'atto d'appello presentato da uno dei Difensori sono stati ampiamente ripresi nell'analogica impugnazione dell'altro Difensore, il quale, dal canto suo, ha diluito le proprie osservazioni in ben sei «elaborati», a loro volta segnati da sovrapposizioni e reiterazioni.

La Corte territoriale – che pure aveva già compiuto in esordio un'ampia esposizione delle risultanze processuali e degli argomenti a difesa, inserendo nel contesto anche nuove acquisizioni ed occasionali spunti critici – non ha poi ritenuto di assemblare le censure degli appellanti per capi e punti della sentenza di primo grado, ed ha invece proceduto ad una confutazione analitica e pedissequa delle prospettazioni difensive, così riproducendone la circolarità e la ridondanza.

Il fenomeno ha prodotto un risultato per qualche verso paradossale. La tecnica di atomizzazione induce usualmente lo svilimento del quadro indiziario, ed in questo senso è censurata dalla giurisprudenza (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013, rv. 258321). Essa tuttavia, una volta coniugata alla reiterazione in forma estrema degli atti e degli argomenti, può produrre un'impressione di sovrabbondanza degli elementi utili alla formazione della base cognitiva per il giudizio.

In realtà – come emerge già dalla sintesi svolta in precedenza (§ xx) – la contestazione al Tagliavia del coinvolgimento nell'intero complesso delle stragi praticate da 'cosa nostra' nei primi anni '90 è nata essenzialmente dalla

sopravvenienza di una sola fonte di prova, cioè delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, il quale per altro ha riferito, in termini concreti, di un paio di circostanze soltanto. Tali dichiarazioni, e le circostanze cui si riferiscono, sono parte d'un quadro composto da pochi altri elementi essenziali. In un processo penale le prove non sono insufficienti sol perché poco numerose. Esse tuttavia non vedono accresciuta la propria concluzione per il sol fatto d'essere menzionate innumerevoli volte, nello stesso od in diversi contesti d'argomentazione.

Occorre dunque adottare un criterio di semplificazione, non certo al fine di valutare il merito delle imputazioni elevate contro Tagliavia, quanto piuttosto per assolvere il compito di verifica dell'effettiva corrispondenza tra l'argomentare della sentenza impugnata ed i criteri legali circa l'apprezzamento della prova e la relativa motivazione.

12. Nell'approccio a fattispecie pluripersonali, ed in particolare a quelle maturate in contesti di criminalità organizzata, vanno seguiti alcuni criteri essenziali, che attengono sia alla dimensione sostanziale del problema, sia a quella processuale.

12.1. Nella prima prospettiva, va ricordato che «il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"» (tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 3194 del 15/11/2007, rv. 238402). Il principio costituisce la particolare declinazione, sul terreno della programmazione pluripersonale di comportamenti illeciti, di un principio ancor più generale.

È vero, cioè, che il legislatore ha rinunciato ad una descrizione della condotta tipica concorsuale (che invece esiste in altri ordinamenti), ed ha fatto piuttosto ricorso al criterio dell'orientamento causale, sancendo la punizione di ogni atteggiamento, commissivo od omissivo, che risulti aver concorso alla produzione dell'evento anti-giuridico. La responsabilità dell'agente, per altro, non può che fondarsi su una specifica condotta, riconoscibile per la sua

efficienza in termini eziologici, e non su una qualsiasi altra forma di coinvolgimento nella vicenda culminata con la violazione del precetto penale.

Il ruolo decisivo dell'orientamento causale, quale fattore di determinazione della condotta tipica, implica la necessità che venga descritto, con adeguata precisione, non solo l'influsso attribuito al preteso concorrente nell'economia dell'accadimento criminale, ma anche il comportamento attraverso il quale l'influsso medesimo sarebbe stato esercitato. La condotta di concorso, come tutte quelle causalmente tipizzate, non è individuata dalla legge nelle forme di possibile manifestazione, ma non per questo può essere priva di corrispondenza ad un modello normativo.

Il riflesso immediato delle considerazioni appena svolte è che il pubblico ministero nella contestazione, ed il giudice nella ricostruzione, non possono esimersi dall'obbligo di indicare (il primo) e dimostrare (il secondo) attraverso quale specifica forma si sia manifestata una concreta partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, in rapporto di causalità concorrente rispetto alle attività poste in essere dagli ulteriori agenti. Come efficacemente si è detto più volte, nella giurisprudenza di questa Corte, «non va confusa l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226101; in seguito, Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007, rv. 239196; Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 17/01/2008, rv. 238648; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10730 del 18/02/2009, rv. 242849; Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 28/02/2014, rv. 259603). È noto, d'altra parte, che la partecipazione non è integrata da atteggiamenti di mera connivenza (*ex multis*, Sez. 4, Sentenza n. 4055 del 12/12/2013, rv. 258186).

12.2. Se le prove raccolte nel caso concreto non riescono a lumeggiare la condotta concorsuale e lo sviluppo dei suoi effetti, in rapporto alla causazione dell'evento antigiuridico, allora si tratterà di prove insufficienti per una dichiarazione di responsabilità, per quanto plausibile possa apparire, magari a partire dalla sua accertata consapevolezza degli avvenimenti, che un determinato soggetto sia stato coinvolto nella vicenda criminale.

Oggetto della prova del reato pluripersonale, a norma dell'art. 187, comma 1, cod. proc. pen., è insomma una specifica condotta ad efficienza causale accertata (e descritta). Naturalmente, la prova in questione può essere fornita e raccolta attraverso qualunque mezzo, e può anche essere desunta, mediante affidabili inferenze, dalle conoscenze acquisite circa i meccanismi decisionali ed

operativi del gruppo criminale nel cui ambito sia maturata una determinata iniziativa criminosa.

La produzione giurisprudenziale al proposito risente in misura decisiva delle caratteristiche dei casi concreti, dalle organizzazioni mafiose (ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 7660 del 31/01/2007, rv. 236523) ai gruppi terroristici (Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007, rv. 240010). Nondimeno, è evidente che la prova del concreto coinvolgimento in un reato-fine dell'associazione è prospettabile, nella logica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando si risolve nell'inferenza *necessaria* del coinvolgimento di un determinato soggetto; nella sostanziale inconcepibilità, cioè, che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento, e sempreché (per le ragioni già dette) l'inferenza si spinga fino alla determinazione dello specifico contributo causale attribuito al partecipe.

Condizioni del genere possono sussistere, in astratto, di fronte ad informazioni precise e conducenti sui citati meccanismi decisionali ed operativi, all'assenza di segnali nel caso concreto d'uno scarto procedimentale, alla certezza della riferibilità del fatto al gruppo preso in considerazione. Non è un caso dunque che, con l'approssimazione sempre inevitabile quando vengono generalizzati ragionamenti probatori, si rilevi in genere come neppure un ruolo apicale valga per sé a dimostrare il concorso nella deliberazione di un delitto-fine che pure assuma importanza strategica. Vengono infatti valorizzati elementi aggiuntivi (come nella citata sentenza n. 7660/2007, relativamente alla commissione del fatto nel territorio specificamente assegnato al controllo del capo mandamento, o nella citata sentenza n. 13088/2007, avuto riguardo all'esiguità del numero di componenti dell'organizzazione ed al pregnante rilievo ideologico assegnato alla deliberazione del crimine intrapreso). In generale, è richiesta (con esiti spesso negativi) una verifica rigorosissima circa l'effettiva *necessità* (cioè ineluttabilità) dell'inferenza proposta (Sez. 5, Sentenza n. 22897 del 27/04/2001, rv. 219435; Sez. 5, Sentenza n. 18845 del 30/05/2002, rv. 226423; Sez. 1, Sentenza n. 13349 del 02/12/2003, rv. 228379; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, rv. 233086; Sez. 2, Sentenza n. 3822 del 18/11/2005, rv. 233327). Un esempio tra tutti, relativamente recente: «la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie 'cosa nostra'), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso,

anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato» (Sez. 1, Sentenza n. 42990 del 18/09/2008, rv. 241820).

13. La prova sugli elementi che fondano la responsabilità di un individuo nell'ambito di una fattispecie pluripersonale può essere data dalle dichiarazioni di un correo, e/o di una persona che abbia ricevuto, da altri soggetti, informazioni sul fatto considerato. Si tratta per altro, notoriamente, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente sofisticati.

In sintesi, le indicazioni dei cosiddetti collaboratori ripetono anzitutto i rischi tipici di ogni prova dichiarativa. Dunque l'errore di percezione del dichiarante, o la cattiva qualità del suo ricordo, o la sommarietà delle sue capacità descrittive, o la sovrapposizione inconsapevole di cognizioni e supposizioni. Tutti rischi che si dilatano in misura esponenziale quando l'interessato non riferisca di fatti direttamente appresi, ma riporti informazioni ricevute da altri, con la conseguenza che le complessive valutazioni in punto di attendibilità devono svolgersi con riguardo a più fonti.

In aggiunta, v'è naturalmente l'eventualità di un volontario mendacio, che assume un'importanza qualificata – senza per altro eliminare le problematiche comuni appena evocate – a fronte della congerie di interessi e motivazioni che usualmente si manifesta nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata. Il significato confermativo della confessione di singoli reati può risultare di fatto sminuito. D'altra parte, specifiche dinamiche interne possono favorire la circolazione delle informazioni, oppure ostacolarla, o ancora determinare la diffusione di notizie false, poi magari riportate in buona fede. Quelle stesse dinamiche, com'è noto, possono orientare la selezione delle informazioni, o la relativa qualità, finanche nel rapporto diretto tra il dichiarante e l'autorità inquirente.

Dall'esperienza concreta e pluridecennale di una siffatta complessità sono nati i modelli giurisprudenziali di approccio alla «chiamata di correo», oggetto di progressiva evoluzione, e le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.).

Le Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina) hanno recentemente illustrato i presupposti sistematici e le abitudini argomentative che devono (o non) orientare la valutazione delle prove dichiarative, in particolare quelle connesse alle provalazioni di collaboratori. Si legge tra l'altro nella relativa sentenza: «in un sistema incentrato sul principio del libero convincimento del giudice, appare poco coerente una catalogazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro asserita ed astratta idoneità dimostrativa, sganciata dalla specifica realtà processuale». Nel

sistema vigente, cioè, non è stata costituita una gerarchia formale delle fonti, che ne scandisca in termini progressivamente più riduttivi, sul piano astratto, l'efficacia dimostrativa. La «preminenza» della testimonianza nasce dall'assenza, secondo *l'id quod plerumque accidit*, di un interesse personale del dichiarante all'esito del procedimento, anche se sconta altri eventuali fattori di crisi dell'attendibilità (tempo trascorso dai fatti, condizioni della percezione, ecc.), ma si ridimensiona immediatamente quando il caso concreto evidenzia ragioni di interesse, anche soltanto per effetto delle pretese risarcitorie avanzate dal testimone-persona offesa nei confronti dell'imputato. La descrizione particolareggiata di un fatto delittuoso recente, cui il dichiarante abbia preso parte personalmente, può avere capacità evocativa ben maggiore, una volta esclusi altri fattori di perturbazione. Allo stesso modo, se una dichiarazione di scienza diretta è in astratto più efficiente di quella *de relato*, non foss'altro perché elimina i rischi connessi alla doppia trasmissione del dato, nel caso concreto la rappresentazione attenta e particolareggiata del racconto appreso da altri, che si trovassero in condizione privilegiata per la percezione del fatto, potrebbe risultare più attendibile. Così come appare ovvio il rilievo, per concludere, che una deposizione falsa del preteso testimone oculare può, in determinate condizioni, risultare assai meno affidabile della prova logica desunta da un adeguato compendio indiziario.

In sostanza, il sistema processuale è ancor oggi improntato al principio del libero convincimento, come del resto testimonia il comma 1 dell'art. 192 cod. proc. pen. (e la porzione pertinente della *Relazione* al progetto preliminare del codice). Altro sono le norme di esclusione della prova, altro le regole di valutazione, le quali ultime sono immuni da meccanismi di apprezzamento legale, tanto d'origine normativa che, nonostante qualche inevitabile schematismo, di matrice giurisprudenziale.

Subito va aggiunta l'ovvia considerazione che il libero convincimento non è arbitrio, e deve maturare in base a criteri razionali di apprezzamento della prova, fondati anche su regole di esperienza, il cui valore euristico va sottoposto al controllo della comunità, ed a quello dei giudici di grado superiore, attraverso una motivazione che ne riproduca e ne certifichi la correttezza.

Proprio per la ragione indicata il disposto del comma 3 dell'art. 192 (e quello collegato del comma 4) non deroga realmente al principio del libero convincimento. Si tratta piuttosto dell'enucleazione di una regola di esperienza, che riprende in termini sintetici il patrimonio ormai colossale delle indicazioni che sono state raccolte grazie alla sperimentazione giudiziaria della prova

dichiarativa, ed in particolare di quella promanante da soggetti personalmente coinvolti in vicende criminali.

La decisione di condanna che si fondi su di un mero quadro indiziario, il quale non presenti i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza, è una decisione *contra legem* ma, prima ancora, è una decisione irrazionale, e non adeguatamente motivata. Presenterebbe lo stesso vizio quella sentenza di condanna che fosse pronunciata in base ad una chiamata di correo, nell'assenza di elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità.

Efficacemente si è scritto, dalle Sezioni unite, che nei commi 2 e seguenti dell'art. 192 cod. proc. pen. «si codifica, forse *superfluamente*, apparendo sufficiente la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, un "segnale didattico" per la valutazione di dati probatori che, isolatamente considerati, si rivelano di minore efficacia dimostrativa, quali – da un lato - gli indizi in genere e - dall'altro - quegli specifici indizi costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del medesimo reato, di imputati in procedimento connesso [...] la selezione di tali linee-guida lungo le quali il giudice, nell'operazione intellettuale di valutazione di questa tipologia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo euristico, normativamente imposto, per scrutinare prove legalmente acquisite e verificarne la conducenza rispetto all'enunciazione accusatoria; si pone, almeno in apparenza, come deroga al principio del libero convincimento, senza determinarne, però, una effettiva contrazione o addirittura il superamento sotto il profilo contenutistico; non introduce, in via indiretta, un limite negativo di prova legale a tale principio e quindi una regola di esclusione probatoria [...]», purché naturalmente il giudice compia un uso razionale del fattore di prova (e tale non sarebbe la valorizzazione a fini di condanna).

Le considerazioni enunciate conducono – per quanto può assumere rilievo nella sede presente – ad alcune specificazioni in ordine al modello normativo di ragionamento probatorio (ed ai relativi riflessi sul piano della motivazione).

Va in primo luogo confermato che la chiamata di correo è una prova, che non si trova sotto ordinata in una immaginaria piramide, fino al punto che – come talvolta si pretende – sarebbe apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente (in senso specificamente contrario, *ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, rv. 260607). Si deve aggiungere, con chiarezza, che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità sono ugualmente sottratti all'inesistente gerarchia, e dunque possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione eteroaccusatoria *de relato* possono essere

riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi» connaturati alla situazione (in tal senso, espressamente, la decisione ormai più volte citata delle Sezioni unite: Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, rv. 255143). Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, rv. 260607).

La seconda implicazione degli enunciati d'apertura attiene alla garanzia di efficacia della funzione confermativa dell'elemento di riscontro.

Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione (comma 1 dell'art. 187 cod. proc. pen.). Ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003, rv. 227245). Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). La prova che un reato sia stato commesso non implica dunque, e per esempio, la responsabilità della persona nella specie accusata.

L'implicazione dell'ovvio principio, in materia di apprezzamento della prova dichiarativa, e della chiamata di correo in particolare, è tratta ormai costantemente nella produzione giurisprudenziale degli ultimi anni. Occorre che gli elementi di conferma dell'ipotesi di accusa attengano anzitutto alla sussistenza dello specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione.

Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell'accusa. Ad esempio, la prova di un effettivo interesse alla soppressione della vittima non si risolve, *ex se*, in riscontro della indicazione che abbia attribuito all'accusato il ruolo di mandante dell'omicidio,

valendo al più quale fattore di orientamento favorevole circa l'attendibilità della ricostruzione accusatoria (ancora Sez. U, Sentenza n. 20804/12, rv. 255144).

La cosiddetta convergenza del molteplice non esige che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione (ad esempio, che una determinata persona abbia partecipato ad una determinata riunione preparatoria del reato concorsuale). Se così fosse, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico che poco sopra si è richiamato, e che non risulta oggetto di particolari contestazioni nel dibattito giurisprudenziale (ancora, in tempi recenti, Sez. 6, Sentenza n. 1249/14 del 26/09/2013, rv. 258759; Sez. 1, Sentenza n. 33398 del 04/04/2012, rv. 252930). Tuttavia – giova ripetere – la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte si è enunciato da questa Corte (ad esempio, e senza citare nuovamente la pronuncia a Sezioni unite del 2012, si possono richiamare Sez. 1, Sentenza n. 28221 del 14/02/2014, rv. 260936; Sez. 3, Sentenza n. 3255/10 del 10/12/2009, rv. 245867; Sez. 2, Sentenza n. 13473 del 04/03/2008, rv. 239744; Sez. 1, Sentenza n. 1263/07 del 20/10/2006, rv. 235800; Sez. 6, Sentenza n. 6221/06 del 20/04/2005, rv. 233085; Sez. 2, Sentenza n. 3616/00 del 17/12/1999, rv. 215558; Sez. 2, Sentenza n. 7437 del 30/04/1999, rv. 213845).

Resta solo da aggiungere, a questo punto, che la materia presenta grande complessità, e che molte altre regole di giudizio potrebbero essere menzionate. È chiaro, per fare un solo esempio, che l'intervento di più dichiarazioni *de relato* sulla medesima circostanza, che abbiano la stessa fonte, può documentare al più come la fonte in questione avesse diffuso una determinata informazione, ma non risolve (almeno non direttamente) il problema della verità di quella informazione

Le caratteristiche del caso in esame, tuttavia, consentono di affrontare le censure difensive già sulla base dei rilievi svolti fino ad ora.

14. Nell'enunciazione formale dei principi che regolano la materia, come sopra richiamati, la sentenza impugnata non esprime significativi scostamenti. Se si leggono ad esempio le «conclusioni» (p. 218 segg.), si constata una congrua citazione della giurisprudenza corrente sulla valutazione della chiamata di correo. Si rinviene, soprattutto, la conferma del fatto che i Giudici territoriali non hanno inteso affermare la responsabilità di Tagliavia per la sua qualità di capo della famiglia mafiosa coinvolta, con altre, negli avvenimenti per cui è processo. Non hanno cioè inteso affermare una «responsabilità da posizione», espressione con la quale sinteticamente si allude a sillogismi operati sulla base

di regole di esperienza o di notizie sui meccanismi ordinari di funzionamento dell'organizzazione criminale. La Corte territoriale aveva già negato, nel corso del proprio argomentare, che «Tagliavia [fosse] stato condannato per essere il mandante delle stragi in qualità di capo-famiglia mafiosa» (p. 151), poiché la sua colpa sarebbe piuttosto consistita nell'«aver ordinato ai propri uomini di dare attuazione al piano stragista, che conosceva ed al quale aveva aderito, e quindi averlo concordato e pianificato con gli altri capi con cui era in contatto (primo fra tutti Graviano Giuseppe), anche impartendo direttive e sostenendo finanziariamente le varie azioni» (p. 152).

Una descrizione delle condotte ineccepibile, nella prospettiva del diritto sostanziale (*supra*, § 12.1.), ed un «programma di prova» ove l'oggetto della verifica appare identificato correttamente. Va subito enunciato, tuttavia, un giudizio negativo circa l'effettiva realizzazione di siffatto «programma».

Nell'analisi delle fonti cognitive, all'esito d'uno sfolgimento delle iterazioni, si constata il rilevante connotato di circolarità del ragionamento probatorio, e per altro verso una forte componente congetturale nella concatenazione degli assunti.

14.1. L'adesione della Corte territoriale al primo deliberato di condanna (con la sola eccezione dei fatti di Formello) è intervenuta, per vero, in un contesto di piena attendibilità della corrispondente ricostruzione accusatoria.

La sentenza è segnata da continui riferimenti al fatto che Francesco Tagliavia era il capo della famiglia di corso dei Mille, dalla quale provenivano alcuni degli uomini più impegnati nella realizzazione materiale degli attentati, e che dunque il suo coinvolgimento nella «strategia stragista» sarebbe stato fatto del tutto naturale, o comunque ben più naturale della sua estraneazione. Si è posto nella massima evidenza un dato acquisito (per quanto contestato, senza alcun successo, in sede difensiva), e cioè che Tagliavia aveva avuto una lunga consuetudine ed anzi una stretta amicizia con Giuseppe Graviano, vero motore dell'iniziativa stragista, spendendo con questi anche una parte della propria latitanza (in tal senso le dichiarazioni di Fabio Tranchina, p. 123, confermate ad esempio da Calogero Ganci, p. 146; si vedano soprattutto i rilievi sviluppati dalla Corte territoriale a p. 214 segg.). La circostanza documentata, nel ragionamento dei Giudici di merito, che non vi sarebbe stata alcuna ragione affinché Graviano «saltasse» l'odierno ricorrente nella catena gerarchica, rivolgendosi direttamente ai suoi uomini, e tenendolo all'oscuro di quanto l'organizzazione mafiosa andava preparando ed attuando (ad esempio, p. 155).

Si tratta, nondimeno, di elementi insufficienti per la (quasi) generalizzata affermazione di responsabilità. Ciò che risulta dalle enunciazioni d'apertura

della stessa Corte d'appello, nonché dall'atteggiamento che l'Autorità giudiziaria fiorentina aveva tenuto fino alla sopravvenienza delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (e dunque anche in presenza delle dichiarazioni di Romeo).

Si è respinta con buone ragioni l'enfatica valorizzazione difensiva dell'archiviazione a suo tempo disposta nei confronti dell'odierno ricorrente (p. 170), dato che l'indagine è stata riaperta sulla base di elementi nuovi ed evidentemente ritenuti decisivi (cioè le indicazioni di Spatuzza). Resta acquisita, per altro, l'insufficienza degli argomenti generali sopra evocati, con la conseguente necessità di integrazioni effettive del quadro cognitivo, certe nei presupposti e nelle implicazioni.

14.2. Si constata di contro, ed anzitutto, che non sono indicati elementi di prova rappresentativa del concorso del ricorrente nella deliberazione dei fatti contestati, con il grado di determinatezza necessario e sufficiente ad integrare una condotta concorsuale (*supra*, § 12.2.).

Anche l'argomento della riunione di Santa Flavia in data 1.4.1993, che sancì il superamento delle perplessità di Provenzano e la definitiva prevalenza della linea di Riina e Graviano, è trattato in numerosi passaggi della sentenza impugnata (ad esempio, p. 135, p. 171, p. 196). Il collaboratore Sinacori, giudicato attendibile, ha escluso che Tagliavia fosse tra i partecipanti all'incontro, e molta cura è stata posta nell'illustrare la perfetta congruenza del dato, non rivestendo il ricorrente quel ruolo apicale che avrebbe legittimato il concorso nella decisione. Ne consegue che, al di là delle pur frequenti enunciazioni, la prova del contributo alla deliberazione, e comunque nella conseguente attività preparatoria, richiede d'essere argomentata per altra via.

In realtà la Difesa pone un problema cruciale quando mette in luce che, nonostante l'asserita «ovvietà» del pieno coinvolgimento di Tagliavia, il ruolo di questi non sia mai emerso (salve le dichiarazioni di Romeo) nel corso dei procedimenti già celebrati per le varie stragi in contestazione, ed ancor oggi sia segnalato da un'unica voce narrante (Spatuzza), concentrata per altro su di un segmento assai parziale della complessiva condotta di partecipazione.

La ritenuta compatibilità delle indicazioni di Sinacori con l'insieme delle imputazioni non può conferire loro, in ogni caso, l'idoneità a rappresentare direttamente una condotta concorsuale di contributo alla deliberazione.

14.3. Non mancano, nella sentenza impugnata, considerazioni in merito ad altre occasioni mancate per un riscontro del ruolo attribuito a Tagliavia nelle operazioni del 1993.

Per fare un esempio di rilievo, può menzionarsi il completo silenzio di Giovanni Brusca (pure intervenuto a confermare il ruolo ed il rango associativo dell'odierno ricorrente), sebbene si tratti di persona già vicinissima ai vertici di 'cosa nostra', che ha fornito una gran mole di informazioni sull'attività dell'organizzazione criminale. Si è accertato, in effetti, che l'uomo aveva subito una «marginalizzazione limitata all'azione stragista», per avere opposto resistenze nella fase ideativa e deliberativa, e sarebbe questa la ragione per la quale l'interessato non disponeva di informazioni sulle fasi operative e, comunque, su un concreto contributo del Tagliavia (il rilievo è ripetuto nella sentenza, si vedano ad esempio p. 145 e p. 168).

Resta il fatto che, se l'assenza di riscontri non falsifica l'ipotesi accusatoria, neppure e certamente l'accredita.

15. Si è visto del resto come la stessa Corte territoriale abbia stabilito, riguardo al Tagliavia, la necessità di prove direttamente rappresentative del suo coinvolgimento nella deliberazione e nella realizzazione dei fatti contestati.

In tale prospettiva sono due, alla fine, le fonti prese in considerazione.

La prima è costituita dalle risalenti (e poi confermate) dichiarazioni di Pietro Romeo, che già nel 1997 aveva prospettato, sia pure per averlo appreso da terzi (e segnatamente da Giuliano), un elemento di prova diretta circa il concreto coinvolgimento dell'imputato nella preparazione dell'attentato di Firenze. L'odierno ricorrente, come si ricorderà (*supra*, § 3.2. e § 5.5.), avrebbe preso contatti con l'associato Stefano Marino, che aveva dei parenti a Pontassieve, affinché fosse dato sostegno logistico a coloro che avrebbero dovuto materialmente operare in Toscana. In realtà la cosa non aveva avuto seguito, sia perché i parenti di Marino erano persone estranee all'ambiente criminale (e quindi, presumibilmente, ritenute poco affidabili), sia perché altri mafiosi (componenti della famiglia Ferro) avevano piuttosto coinvolto Antonino Messina, il quale, sia pure con molte resistenze, aveva poi acconsentito a prestare l'ospitalità richiesta.

La seconda fonte, l'unica diretta, è costituita dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (*supra*, § 3.3.), secondo le quali Tagliavia aveva preso parte ad una riunione organizzativa nell'imminenza della strage dei Georgofili, presente lo stesso Spatuzza, il cui scopo primario era stato «sancire», «rendere ufficiale» la sostituzione di Cristofaro Cannella quale componente del gruppo operativo (ad esempio, p. 171 e p. 193). Una indicazione – conviene subito notare – ancora una volta relativa ai fatti di Firenze, che si rivelano fin d'ora come i soli per i quali l'istruttoria abbia prodotto l'acquisizione di elementi di prova storica.

Le fonti in questione si intersecano continuamente, nell'esposizione della Corte territoriale, con elementi di prova indiretta o logica. Non manca, comunque, qualche passaggio destinato alla sintesi delle risultanze valorizzate.

È scritto ad esempio (p. 229): che Tagliavia «fosse a conoscenza del progetto stragista» sarebbe desumibile dal fatto che «aveva ritenuto di esplorare la possibilità di avvalersi dei parenti di Marino Stefano residenti a Pontassieve quale base logistica per attentato di Firenze; interloquiva con Graviano Giuseppe circa il denaro da fornire agli esecutori per affrontare le trasferte; aveva inevitabilmente raccolto e sostenuto le doglianze di Giuliano, Barranca e Lo Nigro veicolandole a Graviano Giuseppe ed ottenendo la sostituzione di Cannella Cristofaro; aveva presenziato alla riunione di S. Flavia riferita da Spatuzza; aveva convenuto circa l'impiego dei propri uomini per l'esecuzione dell'intero progetto stante che certamente non potevano essere sottratti al suo comando e alla sua disponibilità per mesi impegnati nella realizzazione di uno degli scenari delittuosi più gravi e importanti nella vita e per gli scopi dell'organizzazione criminale di cui tutti facevano parte; teneva rapporti di collaborazione strettissima e pressoché quotidiana con Graviano Giuseppe essendo uno dei suoi referenti principali, legato da rapporti di 'amicizia mafiosa' che li vedeva trascorrere insieme, anche coabitando, lunghi tratti delle loro rispettive latitanze».

Subito si nota, per vero, che nella sintesi convivono fatti direttamente rappresentativi della condotta criminosa attribuita al ricorrente (il consenso dato all'utilizzo dei suoi uomini) e fatti che solo varrebbero ad accreditare le relative contestazioni (i buoni rapporti con Graviano), così come non si distingue tra fatti posti ad oggetto di prove rappresentative (l'iniziativa logistica di Pontassieve, ancora i rapporti con Graviano), più o meno affidabili, e fatti la cui sussistenza dovrebbe essere desunta attraverso una o più mediazioni di carattere logico (il consenso poco sopra citato).

Ma soprattutto, e nonostante l'allargamento del punto di vista, si impone lo stesso rilievo già svolto in precedenza: gli elementi che trascendono il piano della mera deduzione attengono, pressoché interamente, alla strage consumata nella città di Firenze.

16. A prescindere dalla qualità della fonte, sono due le circostanze che, nell'economia del provvedimento impugnato, evocano con relativa immediatezza il coinvolgimento di Tagliavia nel novero più ampio dei fatti perseguiti, e che dovrebbero riscontrare, sul piano concreto, le deduzioni tratte in base alla «posizione» associativa dell'interessato.

Si tratta in primo luogo dell'intromissione che Tagliavia avrebbe posto in essere riguardo al finanziamento degli spostamenti degli esecutori del progetto (*supra*, § 4.2.). Per altro verso, si allude all'indicazione di Spatuzza secondo cui, incontrando il cugino Cosimo Lo Nigro nel corso di una udienza palermitana cui partecipava in quanto proposto per misure di prevenzione, Tagliavia aveva inviato a Graviano l'esortazione a sospendere l'esecuzione del progetto stragista (*supra*, § 3.3.).

16.1. Per quanto si apprende dalla sentenza impugnata (p. 144), il collaboratore Romeo ha riferito che, nella fase di preparazione degli attentati, Graviano aveva stanziato dieci milioni di lire per ciascuno degli uomini che dovevano compiere trasferte in continente, sebbene Tagliavia avesse suggerito una erogazione pari circa («tipo») alla metà della somma indicata.

Ora, non pare che i Giudici territoriali abbiano colto appieno le difficoltà di apprezzamento dell'indicazione, considerando che – come obiettato dalle Difese – il finanziamento delle operazioni spettava di certo al mandamento, e dunque a Graviano, senza alcuna necessità della interlocuzione dei capi delle famiglie (la cassa, per quanto ovviamente alimentata dalle citate famiglie, era gestita da Giorgio Pizzo, uomo appunto del Graviano).

Sul piano metodologico, si sarebbe dovuto approfondire il tema delle circostanze e delle ragioni per le quali Romeo avrebbe ricevuto l'informazione, riferita *de relato* (il collaboratore restò detenuto durante l'intero periodo delle stragi), e non confermata da alcun elemento di prova che la riguardi direttamente. Sul piano del merito, resta il dato della sua genericità, poiché (stando all'esposizione della Corte) il collaboratore non aveva posto l'intervento di Tagliavia in rapporto ad una specifica trasferta e, comunque, ad uno degli specifici episodi della strategia stragista.

Proprio l'indicato carattere generale, nell'economia della sentenza impugnata, conferisce alla circostanza un qualche valore quale elemento di prova per il complesso dei delitti ascritti al ricorrente (tranne l'ultimo). Si tratta però, al tempo stesso, d'un connotato di debolezza della prova, una volta che l'asserita interlocuzione sui fondi sia chiamata ad assumere il ruolo di manifestazione obiettiva della condotta concorsuale attribuita al ricorrente. Oltretutto – e sempre tralasciando l'ipotesi di un errore o di un falso del dichiarante o della sua fonte (*infra*) – l'episodio potrebbe ben riguardare una parte soltanto dei fatti in discussione, ed anzi la sola iniziativa di Firenze, arricchendo in qualche misura il relativo compendio probatorio, ma smarrendo definitivamente la capacità di dimostrarne altri.

16.2. Il secondo elemento suscettibile di generalizzazione consiste nel dibattuto episodio dell'udienza palermitana nel corso della quale, alla presenza di Spatuzza (non vicino ai *loquentes*), Cosimo Lo Nigro avrebbe ricevuto da Tagliavia il messaggio destinato a Graviano.

La questione può essere affrontata da più punti di vista. I Giudici territoriali desumono dall'episodio, sia pure con estrema e consapevole difficoltà, una conferma di quella «partecipazione» cui si riferisce il complesso dei capi d'accusa. Quanto alla Difesa, si enfatizza comprensibilmente il sicuro fallimento delle verifiche circa il narrato del collaboratore, per desumerne un segnale di asserita e consapevole falsità dell'indicazione.

Si tornerà in seguito sull'attendibilità del racconto di Spatuzza (*infra*, § 21.2.). In questa sede è infatti necessario e sufficiente porre in rilievo i limiti assai ristretti entro i quali l'indicazione può evocare, con concretezza e specificità adeguate, i comportamenti concorsuali ascritti all'odierno ricorrente.

L'intraneità di Tagliavia al gruppo dirigente di 'cosa nostra' è bene argomentata nelle sentenze *de quibus*, così come è dimostrata, con efficacia non certo scalfita dalle obiezioni difensive, la sua amichevole intimità con il Graviano. Questi dati giovano all'attendibilità generale dell'ipotesi accusatoria, ma al tempo stesso indeboliscono l'inferenza per la quale, essendosi permesso (a ciclo praticamente concluso) di esortare all'interruzione degli attentati, lo stesso Tagliavia doveva necessariamente avere partecipato alla deliberazione complessiva della strategia, e ancor più precisamente alla sua attuazione. In ogni caso, la «legittimazione» ad interloquire avrebbe potuto discendere in egual misura dalla partecipazione ad una soltanto o ad una parte delle iniziative criminose in discussione, senza che risulti possibile alcuna particolare selezione, di talché, ancora una volta, l'elemento di prova risulta privo d'una riscontrata conclusione a prescindere dalla verifica, certo non riuscita appieno, del suo storico fondamento.

16.3. La Corte territoriale non ha mancato di generalizzare a più riprese le implicazioni delle circostanze acquisite, muovendo ad esempio dalla riunione organizzativa indicata da Spatuzza. L'operazione non vale per altro a modificare la composizione qualitativa del quadro probatorio, ed è condotta, oltretutto, secondo linee logiche facilmente censurate in sede difensiva.

Si muove cioè da un dato discusso, e bisognevole di consolidamento (la riunione per i Georgofili), tanto che viene fortemente enfatizzata, a questo fine, una presunta «necessità» logica del fatto riferito: Cannella aveva perso la fiducia dei correi e doveva quindi essere sostituito con il citato Spatuzza. La credibilità del dato di partenza è dunque argomentata (anche) sulla base di un

evento anomalo, e per ciò stesso difficilmente generalizzabile. Nondimeno, a partire da un siffatto elemento di prova rappresentativo, si è costruita una generalizzazione di carattere logico e presuntivo, cioè l'assunto che analoghe riunioni dovevano esservi state anche per gli altri attentati, giungendo ad individuarne in particolare una, collocata nell'aprile del 1993 e pertinente proprio all'attentato contro Maurizio Costanzo, sebbene Cannella non avesse ancora mancato ai suoi compiti (p. 166 e soprattutto p. 198).

Un avvenimento determinato (e certo plausibile), non confermato però da alcun elemento di prova, eppure più volte apprezzato, talvolta in termini di quasi acquisita certezza, ad onta del suo carattere prettamente congetturale. Con un effetto, non esplicitato ma favorito dall'iterazione degli argomenti, di conferma dell'attendibilità dell'indicazione sull'incontro di Santa Flavia, frutto a questo punto d'una sovrapposizione di piani, se non addirittura d'un ragionamento circolare.

È particolarmente sintomatico, tra i molti, un passaggio della sentenza (p. 147). Muovendo dalla riunione preparatoria dell'attentato di Firenze si ripete che non avrebbe avuto senso una emarginazione di Tagliavia riguardo alla organizzazione degli ulteriori attentati, che pure avevano coinvolto i suoi uomini. Di qui una prima generalizzazione riguardo alla vicenda concernente Maurizio Costanzo («assolutamente logico e coerente concludere che [l'odierno ricorrente] aveva acconsentito e partecipato alla selezione e all'impiego dei suoi uomini») e poi un'altra, particolarmente brusca e indotta, con ogni evidenza, da un ragionamento circolare: «e con ciò (ndr: cioè l'impiego degli uomini di via Fauro) aderito all'intera pianificazione stragista, come poi confermato dalla sua presenza a Santa Flavia».

Uno schema analogo si rinviene in altri segmenti del circolo argomentativo. Menzionando i volantini di rivendicazione diffusi dopo l'attentato di via Palestro (si annunciavano nuove stragi mirate espressamente ad uccidere un numero elevato di persone), la Corte afferma che l'intera sequenza degli attentati era stata deliberata *ab initio*, e poi asserisce che al progetto «dette il suo contributo e la sua approvazione anche l'odierno imputato», sul presupposto che dovrebbe costituire l'oggetto della dimostrazione, cioè che «aveva conoscenza diretta e precisa di quale fosse il programma che nella riunione dell'1.4.1993», in sua assenza, era stato stabilito da Bagarella, Graviano e Messina Denaro (p. 188).

17. Per le ragioni fin qui indicate, deve prendersi atto che, relativamente ai fatti diversi dalla strage dei Georgofili, il vero nucleo argomentativo della sentenza impugnata, e della relativa motivazione, si incentra sul riferimento alla «posizione» di Tagliavia quale capo della famiglia di corso dei Mille. Cioè,

sull'elemento di prova la cui adeguatezza esclusiva era stata negata in premessa dalla stessa Corte territoriale.

Una siffatta conclusione trova conferma nel carattere obiettivamente elusivo dei riferimenti alla condotta concorsuale che, in concreto, avrebbe determinato la responsabilità del ricorrente. Il concorso nella «deliberazione» è più volte enunciato, ma in termini assertivi, e del tutto generici, cioè che si apprezza in specie considerando come sia stata giustamente esclusa la partecipazione di Tagliavia alla fase deliberativa degli attentati. Lo stesso contributo alla «organizzazione» delle iniziative criminose si risolve in fine (ed a parte le ricerche logistiche in Toscana) nella prestazione di un «consenso» all'utilizzo degli uomini di corso del Mille per la realizzazione degli attentati. Un consenso per altro contestualizzato, in qualche misura, solo ed ancora una volta per i fatti di Firenze, e solo grazie all'unico elemento di prova che rappresenta la circostanza al di fuori dell'argomento fondato sulla «posizione», cioè il racconto di Spatuzza sulla riunione di Santa Flavia.

17.1. La necessità «logica» dell'indicato consenso – la cui efficienza causale è generalmente data per acquisita – è desunta dall'apporto di vari collaboratori, i quali hanno posto in evidenza, parlando in specifico dei rapporti di Graviano con il gruppo di fuoco proveniente da corso dei Mille, e dunque con il capo della relativa famiglia mafiosa, due regole di carattere generale.

La prima, ovviamente enfatizzata in ogni possibile modo dalla Difesa, è che il capo del mandamento avrebbe potuto rivolgere ordini direttamente ai componenti della famiglia, i quali avrebbero dovuto eseguirli senza verificare il previo accordo con il loro capo diretto, che del resto avrebbero presunto (così ad esempio Pasquale Di Filippo, p. 136; anche Fabio Tranchina, p. 122, aveva posto in evidenza la particolare intensità del rapporto diretto tra Giuseppe Graviano e Cosimo Lo Nigro, che il primo considerava «cosa sua», ed aveva in generale confermato la possibilità per il capo del mandamento di rivolgersi direttamente ai componenti delle famiglie mafiose, compresa quella di corso dei Mille).

La seconda «regola», in qualche modo correttiva della prima, stabiliva la «necessità» della previa interlocuzione tra capo del mandamento e capo della famiglia, non solo o non tanto per ragioni organizzative, quanto perché l'aggiramento avrebbe fortemente ridimensionato il prestigio del dirigente intermedio, lasciando immaginare ragioni di sfiducia dei capi nei suoi confronti (ancora Di Filippo, citato ripetutamente – pp. 137, 153, 179 – ma anche Salvatore Grigoli, p. 138, e Giovanni Drago, p. 153 e ancora p. 181).

17.2. Per la verità le stesse dichiarazioni dei collaboratori hanno posto in luce almeno due casi di specifica deroga alla pretesa trasparenza dei rapporti tra Graviano e l'odierno ricorrente, confermando come non sia ammissibile alcuna eccessiva fiducia nell'osservanza che, all'interno delle organizzazioni criminali, veniva e viene prestata alle regole di comportamento interne.

Si allude in primo luogo all'ordine impartito da Tagliavia, che già si trovava ristretto, di uccidere suo genero, Tonino Giuliano, senza darne notizia all'interno della consorteria: ordine disatteso proprio dagli uomini del suo gruppo di fuoco, che ne avevano riferito a Spatuzza e indirettamente a Graviano, il quale aveva oltretutto bloccato il piano criminoso (p. 184).

Si allude, per altro verso, all'omicidio commesso da Romeo e Giuliano in danno di Damiano Rizzuto, senza informarne lo stesso Tagliavia, del quale la vittima era un uomo di fiducia. La Corte territoriale, accettando l'assunto (accreditato del resto dallo stesso Romeo e da Tranchina), ha dato una spiegazione dell'episodio (p. 140), sostenendo che Romeo si sentiva in imminente pericolo di vita (cioè temeva di essere ucciso dal Rizzuto) e al tempo stesso disperava di ottenere il consenso all'omicidio da parte dell'odierno ricorrente. Può essere (anche se la spiegazione diviene già meno attendibile quanto a Giuliano), ma resta il fatto che le deroghe c'erano, e trovare per ciascuna di esse una giustificazione non mitiga l'effetto di indebolimento della pretesa irresistibilità della regola quale presupposto per una operazione deduttiva.

17.3. In ogni caso, e sempre restando sul piano degli elementi utili (anche) per i fatti diversi dalla strage di Firenze, si discute di deduzioni fondate sul «dover essere» dell'agire mafioso, e quindi, ancora una volta, di elementi di prova logica privi d'una diretta capacità di rappresentazione.

Una gran parte delle censure difensive, che prospettano fenomeni di travisamento del fatto (*recte*: della prova), risulta palesemente infondata o inammissibile. Per un verso si pretende che la Corte contraddica se stessa solo perché, nella parte in fatto della propria sentenza, riferendo degli argomenti svolti dagli appellanti, ha prospettato circostanze e valutazioni poi disattese in esito alla propria valutazione critica. Per altro verso, distorcendo la nozione di travisamento (che notoriamente concerne una dispercezione del contenuto rappresentativo di un atto), viene svolta una critica di merito, secondo la quale i Giudici territoriali avrebbero dovuto valorizzare i riferimenti dei collaboratori alla piena *actoritas* di Graviano sugli uomini di Tagliavia, più che le allusioni alle prassi di coinvolgimento dei dirigenti intermedi dell'organizzazione mafiosa.

Resta vero però, nonostante l'incedere dell'analisi, che il campo degli elementi di positiva e concreta conferma dell'enunciato accusatorio resta spopolato.

18. Occorre d'altra parte considerare – rilievo decisivo per la deliberazione di annullamento qui motivata – come il complesso degli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata presenti una efficienza dimostrativa apprezzabile con riguardo, tutt'al più, alla ipotesi che Tagliavia non fosse stato tenuto all'oscuro dei progetti in corso di attuazione e, comunque, del pieno coinvolgimento operativo dei propri uomini.

È chiaro, nondimeno, che la conoscenza e la stessa inerzia (cioè la mancanza di un attivo dissenso) da parte di Tagliavia, in ordine all'utilizzo di Lo Nigro e degli altri uomini di corso dei Mille, non potrebbero corrispondere, in termini di responsabilità penale, alla prestazione di un consenso (anche implicito), la sola che costituirebbe condotta di significato causale nella produzione degli eventi lesivi per i quali si procede.

Non potrebbe dirsi che la sentenza impugnata trascuri questa necessaria specificazione del ragionamento, ma deve prendersi atto di una certa tendenza, nella valutazione delle prove logiche, a considerare fungibili l'una e l'altra soluzione. È sintomatica ad esempio la seguente considerazione dei Giudici territoriali. Premesso che la «regola» esige l'interlocuzione del capo intermedio, e che nella specie non v'erano ragioni per discostarsene, anche alla luce degli ottimi rapporti tra Graviano e l'odierno imputato, si potrebbe «tranquillamente escludere che Graviano Giuseppe abbia agito all'insaputa di Tagliavia; ma *altresì* che non vi sia stata una fattiva, concreta e costante collaborazione di Tagliavia nell'organizzazione e gestione del progetto stragista».

Collaborazione che, come accennato, è poi riconosciuta dalla stessa Corte territoriale quale cosa diversa dalla conseguita informazione, e dunque bisognevole di dimostrazione mediante elementi di prova *diversi* (o meglio aggiuntivi).

Il collaboratore Grigoli ha affermato icasticamente: «Tagliavia [...] c'entra perché è a conoscenza dei fatti e uno che è a conoscenza dei fatti per me già c'entra» (p. 177). Com'è ovvio, la Corte ha voluto citare l'esternazione non certo per accreditarne il fondamento logico o giuridico, quanto piuttosto per attribuirle una sintetica ed espressiva descrizione dei meccanismi di funzionamento dell'organizzazione mafiosa. Con l'effetto, però, di dare plastica dimostrazione dei rischi notoriamente connessi all'uso della prova dichiarativa e, in particolare, delle dichiarazioni di collaboratori: la sovrapposizione di dati

storici e di elaborazioni critiche, l'indifferente considerazione del «dover essere» e dell'«essere stato».

Si consideri, per altro verso, che gli argomenti di prova logica – forti nella funzione dimostrativa del fatto che gli uomini di Tagliavia non potevano restare «per mesi» impiegati in pericolose ed impegnative attività extraterritoriali senza che il capo della famiglia lo sapesse – perdono progressivamente efficacia, una volta posti in riferimento, come sarebbe necessario fare, alle singole articolazioni del complessivo piano criminoso.

Fermo restando, ancora una volta, che l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe – non senza una complessa ed argomentata motivazione specifica sui profili concreti delle singole fattispecie – essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura (come in qualche passaggio si legge) alla formulazione di un ordine nei confronti degli interessati.

19. Insomma, la responsabilità di Tagliavia per i delitti diversi da quelli connessi all'attentato di Firenze (ed a quello di Formello, per il quale è stato prosciolto), è stata affermata essenzialmente sulla base di elementi di prova logica, senza alcun apprezzabile collegamento con le singole fattispecie concrete, e nella preoccupante assenza di informazioni, anche solo procurate *de relato*, sui modi e sulle occasioni in cui il «consenso» sarebbe stato manifestato o si sarebbe attuata una qualunque altra condotta di contribuzione materiale.

Si tratta, in definitiva, di un caso di responsabilità concorsuale affermata sebbene non sia stato possibile pervenire ad una adeguata focalizzazione del contributo concretamente recato dall'agente al fatto pluripersonale: focalizzazione che non si esaurisce nell'indicazione di una tipologia, ma – come a suo tempo si è visto (§ 12.2.) – deve consistere nella contestazione e nella dimostrazione di un fatto storico determinato.

Le carenze argomentative della sentenza impugnata sono particolarmente evidenti, come del resto è comprensibile, per gli eventi maturati dopo l'arresto di Tagliavia, riguardo ai quali la tesi del «consenso» sconta l'ulteriore dipendenza dall'assunto di una programmazione sufficientemente concreta (anche nella determinazione del gruppo di fuoco) a monte dell'arresto medesimo (tanto che la stessa Corte territoriale l'ha giudicata insufficiente per i fatti di Formello). Ma per la stessa strage di via Fauro, come si è visto, l'opera di contestualizzazione del «consenso» è significativamente rimessa, per la gran parte, ad una operazione di tipo congetturale.

Non solo dunque la sentenza impugnata deve considerarsi priva di corrispondenza alla disciplina che regola il ragionamento probatorio e le pertinenti modalità di conduzione e di illustrazione. Poiché mancano, con buona e già concreta evidenza, le condizioni materiali per la conduzione di percorsi differenti, nella valutazione e nella motivazione, il Collegio stima che non vi siano margini per un'utile «ripetizione» del processo, e dunque stima di dover annullare senza rinvio, per la porzione in esame, la sentenza in questione.

20. La situazione è obiettivamente diversa con riguardo ai fatti culminati con la strage di via dei Georgofili a Firenze. In ordine a tali fatti, come ormai ampiamente si è visto, sono stati acquisiti alcuni elementi di rappresentazione storica del contributo concorsuale.

Nondimeno, la sentenza non si sottrae completamente alle censure difensive, tanto da imporre una decisione di annullamento anche per la porzione corrispondente, sia pure con rinvio al Giudice territoriale perché verifichi se la decisione di condanna possa essere confermata in base ad un corretto e compiuto apprezzamento dei fatti e delle prove relative.

Va subito rilevato, in questa prospettiva, come l'elemento che segna risolutivamente una diversa qualità del quadro cognitivo, rispetto alle carenze riscontrate per la parte restante delle imputazioni, sia costituito dalla partecipazione di Tagliavia alla ormai famosa riunione «operativa» di Santa Flavia. Le ragioni sono ovvie: l'indicazione di Spatuzza costituisce ~~un~~ un elemento di prova rappresentativa, offerto oltretutto in base alla diretta percezione del dichiarante, che varrebbe a colmare la lacuna essenziale sopra indicata; varrebbe, cioè, a focalizzare con accettabile approssimazione la condotta fondativa della responsabilità concorsuale del ricorrente, la sede e l'occasione per la prestazione del suo «consenso» o comunque del suo consapevole e concreto atteggiamento incentivante.

La Corte territoriale ha voluto sottolineare (p. 191) come «la riunione di S. Flavia non rappresenti l'in sé del reato in contestazione ma soltanto uno degli elementi di prova utili per dimostrare la partecipazione in prima persona nell'organizzazione e gestione delle stragi di quanti vi erano presenti, ed in particolare dell'odierno imputato, essendo questa partecipazione a dover trovare riscontro in altri elementi che confermino l'attendibilità intrinseca ed oggettiva del dichiarante e l'individualizzazione dell'accusa».

Non è agevole stabilire con sicurezza quale sia il senso di un'osservazione siffatta, che rende perplessa la motivazione in un suo passaggio fondamentale. Il rilievo segue alla giustificazione proposta per il fatto che nessuno, neppure gli attuali collaboratori, avesse mai sentito parlare dell'incontro, giustificazione che

si fonda su una banalizzazione dell'avvenimento. Risultati o non l'operazione logicamente accettabile, è chiaro come altro sia l'importanza che il colloquio poteva avere nel contesto di attività complesse e ripetitive, altra sia comunque, nella situazione processuale data, l'importanza (risolutiva) dell'accadimento. Se poi si fosse inteso dire che la responsabilità di Tagliavia potrebbe considerarsi provata a prescindere dall'effettivo compimento dell'incontro, o dall'effettiva partecipazione dell'interessato, l'assunto sarebbe del tutto inaccettabile, per le ragioni già sopra indicate, e del resto piuttosto ovvie.

La riunione ha certo funzione di riscontro (o, meglio, di invero e di specificazione) degli elementi di prova logica a carattere generale, come notato dalla Corte, ma prima ancora costituisce *la condotta incriminata*, e dunque l'oggetto della prova che deve essere cercata e valutata. L'opera di verifica dell'indicazione di Spatuzza, cui si riferisce la parte finale del rilievo proposto dai Giudici territoriali, attiene al fatto punibile, e non soltanto «a uno degli elementi di prova utili».

Non può essere il fatto a confermare la fonte, ma più fonti devono confermare il fatto.

21. Dunque, il Giudice del rinvio dovrà stabilire con chiarezza, al fine d'una eventuale conferma della sentenza di condanna, se Spatuzza abbia detto il vero riferendo della riunione di Santa Flavia e del relativo oggetto. E dovrà farlo seguendo gli ordinari criteri di valutazione della chiamata di correo, che sopra sono stati evocati in termini generali (§ 13).

21.1. Va notato, a tale ultimo proposito, come la Corte territoriale, sia per l'obiettivo complessità della vicenda, sia per la pugnace contestazione difensiva degli elementi di prova adottati dall'accusa, abbia dovuto affrontare, generalmente con esito positivo (o con argomentazioni comunque ragionevoli), una serie cospicua di fattori ai quali generalmente si assegna il ruolo di segnali d'allarme: dunque, di elementi che impongono particolare profondità di analisi e doverose cautele.

In punto di credibilità generale del dichiarante, s'è dovuta riscontrare la sua negazione circa un fatto che, sulla base delle provalazioni di un altro collaboratore (Antonio Scarano), gli era stato attribuito con sentenza definitiva, e cioè la partecipazione materiale all'attentato di via Fauro. Come si è visto, Spatuzza ha escluso tale partecipazione, narrando d'aver preso solo successivamente il posto di Cristofaro Cannella, vero coautore della strage, proprio in forza degli errori esecutivi attribuiti allo stesso Cannella. La Corte territoriale ha ritenuto di superare il problema facendo notare come Spatuzza

non abbia comunque inteso negare il fondamento della condanna deliberata nei suoi confronti (avendo egli ammesso – per altro compiendo un errore – un proprio concorso nella preparazione dell'esplosivo). Di qui, la conseguenza che la versione dello stesso Spatuzza, accreditata da alcune indicazioni di Grigoli, sarebbe comunque più credibile di quella dello Scarano (p. 172).

I ricorrenti hanno anche insistito sull'assunto che la credibilità personale di Spatuzza sarebbe stata fortemente compromessa dal giudizio che questa Corte di legittimità ha formulato in un procedimento a carico di Marcello Dell'Utri. In quell'ambito il collaboratore aveva riferito d'un incontro con Graviano al bar Doney di Roma, nel corso del quale si sarebbe parlato dei rapporti tra 'cosa nostra' e lo stesso Dell'Utri, ma le considerazioni critiche dei Giudici del merito sull'indicazione, giudicata non affidabile, erano state appunto condivise nel provvedimento di legittimità (sentenza n. 15727/2012).

La Corte fiorentina ha negato che la credibilità del dichiarante sia stata effettivamente posta in discussione, fino al punto da compromettere l'affidamento sulle dichiarazioni, completamente autonome, che riguardano l'odierno giudizio. La Cassazione, con la sentenza indicata, avrebbe individuato ragioni di sospetto (la tardività della dichiarazione concernente Dell'Utri ed i suoi rapporti con la mafia siciliana) che nella specie non ricorrono. L'analisi non si spinge per altro fino alla considerazione delle implicazioni che potrebbe sortire l'accertamento di una deliberata falsificazione intorno a circostanze essenziali della vicenda di 'cosa nostra', anche riguardo ad avvenimenti non collegati.

È poi un fatto, confermato dal diretto interessato, che Spatuzza avesse maturato, in un passato ormai risalente, ragioni di forte rancore nei confronti del padre di Tagliavia, Pietro, per dissidi nati intorno alla gestione della cassa del mandamento di Brancaccio, del quale lo stesso Spatuzza aveva assunto la reggenza dopo l'arresto di Giuseppe Graviano (p. 180). Ed è un fatto che l'odierno collaboratore avesse spinto il proprio risentimento fino a concepire l'omicidio ed a parlarne con i vertici di 'cosa nostra' (passo certo non trascurabile, per quanto la sentenza ne minimizzi l'importanza). La Corte territoriale ha definito la questione in termini di «falso problema» (p. 132), in sostanza valorizzando la relativa «banalità» di contrasti del genere nel contesto mafioso ed il loro carattere risalente, a significare, nel bilanciamento col percorso critico (ed anche morale e religioso) attribuito al collaboratore (p. 199), che non si sarebbe trattato del movente credibile per una calunnia. Comunque, ha confermato l'ovvio principio per il quale le tensioni preesistenti ad una dichiarazione etero accusatoria impongono una particolare severità nella verifica dei riscontri, principio del quale avrebbe dovuto e deve tenersi conto

nel verificare la tenuta complessiva del ragionamento probatorio sotteso alla condanna.

21.2. Molto pregnante, per la diretta riferibilità ai fatti di causa, risulta il misuratore di credibilità connesso al racconto di Spatuzza sull'incontro che si sarebbe verificato, nel corso di una udienza di prevenzione tenuta a Palermo, tra l'odierno ricorrente e Cosimo Lo Nigro. Ma la verifica, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, non ha avuto successo, nel senso che la narrazione non ha trovato quei riscontri ai quali pure, sul piano astratto, sembrava offrirsi con relativa facilità.

21.2.1. Come si ricorderà (§ 3.3.), il collaboratore aveva collocato l'episodio tra l'arresto di Tagliavia (avvenuto alla fine del maggio 1993) e gli attentati di Roma e Milano (al più tardi, dunque, al 28 luglio successivo), ancorando la datazione all'attualità dell'opera di preparazione dell'esplosivo destinato ai medesimi attentati. Inoltre, aveva indicato come presente all'udienza il padre dell'odierno ricorrente, il che concorreva ulteriormente ad orientare la datazione, in rapporto alla (altalenante) condizione di libertà dell'interessato.

Si è accertato che la collocazione «primaria» è gravemente erronea, posto che la prima udienza palermitana «utile» risale al 12.01.1994, e la seconda (quella «prescelta» dalla Corte territoriale) fu svolta addirittura il 31 gennaio successivo, cioè finanche dopo l'ultimo dei delitti ancora contestati al Tagliavia. In queste condizioni, i Giudici di primo grado avevano «prescelto» la data del 12 gennaio, l'unica compatibile con la presenza di Pietro Tagliavia, arrestato prima dell'udienza successiva. La Corte territoriale ha «preferito» la data meno risalente, al fine tra l'altro di spiegare il ricorso a Lo Nigro, e non al padre dello stesso Tagliavia, quale portatore del messaggio destinato a Graviano: con ciò introducendo, per altro, un nuovo «errore» del dichiarante (il riferimento alla presenza del padre dell'imputato), e dunque la necessità di darne una spiegazione il più possibile rassicurante.

L'oscillazione tra le date è per se stessa significativa. Molte pagine sono state dedicate, nelle sentenze di merito ed in quella d'appello in particolare (p. 155 segg.), alla dimostrazione dell'assunto che un abboccamento tra l'odierno ricorrente e la coppia Lo Nigro-Spatuzza poteva esservi stato, sia pure in epoca molto diversa da quella indicata. Ma la difficoltà dell'impresa si avverte con immediata evidenza.

La Corte territoriale rileva che Spatuzza non aveva indicato una data precisa per l'episodio. Ma la svista, per certi versi, è ancora più grave, perché riguarda i collegamenti logici e cronologici dell'avvenimento, che sono oggetto di memorizzazione assai meglio ed assai più di una data ormai risalente.

La stessa verosimiglianza del narrato non è spiccata. Tagliavia si trovava sottoposto al regime di sicurezza disciplinato dall'art. 41-*bis* ord. pen., e dunque, in teoria, non avrebbe dovuto parlare con alcuno, mentre Spatuzza ha suggestivamente riferito di una «coda» di persone in attesa di incontrarlo, il che priva di efficacia ogni spiegazione fondata sull'ipotesi di una fugace e furtiva infrazione ai divieti di contatto, in ragione della ridotta efficacia dei controlli praticati nel 1994. La «fila» evocata dal collaboratore richiede di ipotizzare gravissime negligenze, se non addirittura complicità: ipotesi possibili, certo, al punto di non consentire un giudizio di accertata falsità del narrato, e tuttavia segnata da un grado di plausibilità ben più ridotto di quello che può attribuirsi alla spiegazione di altri passaggi critici della versione di Spatuzza (ad esempio, in punto di presenza all'udienza di Pietro Tagliavia).

Né può esagerarsi, come parrebbe invece aver fatto la Corte fiorentina, l'efficacia dell'argomento per il quale discrepanze (invero non secondarie) del narrato possono confermarne l'attendibilità, posto che una concertazione calunniosa avrebbe cura di evitare errori facilmente individuabili. Ne verrebbe, altrimenti, il paradosso dell'inattendibilità di racconti molto precisi, e nel contempo una programmatica svalutazione d'importanza dei riscontri esterni. I quali, va ricordato, servono in primo luogo (e specie riguardo a vicende complesse e risalenti) ad escludere l'eventualità di errori, sovrapposizioni di ricordi, informazioni integrate da supposizioni e però presentate in termini di diretta percezione.

21.2.2. A proposito dell'episodio palermitano, i ricorrenti (in particolare l'avv. Cianferoni, con il primo motivo di impugnazione) hanno proposto anche una censura sul rito, assumendo – a norma dell'art. 606, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen. (*supra*, § 8.1.) – che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l'istanza di rinnovazione parziale dell'istruzione, disponendo l'escussione dei militari che avevano, circa vent'anni prima, scortato Tagliavia in occasione dell'udienza del Tribunale per le misure di prevenzione.

Il motivo risulta di per sé infondato, data la compatibilità tra la decisione assunta dalla Corte d'appello, con ampia motivazione (p. 206), ed i limiti posti dalla legge processuale all'esercizio della relativa discrezionalità.

Premesso il difetto di pertinenza del rinvio difensivo alla nota decisione della Corte edu, in data 5.07.2011, nel caso *Dan v. Moldavia* (che attiene strettamente al caso in cui il giudice dell'impugnazione fondi una decisione sfavorevole sulla diversa valutazione di una prova dichiarativa assunta dal primo giudice: ad esempio, Sez. F, Sentenza n. 53562 del 11/09/2014, rv. 261541), va detto che la domanda di integrazione era stata in effetti tardiva. Non risulta, in particolare, come e quando fossero stati acquisiti atti idonei ad

informare la Difesa circa l'identità dei militari coinvolti nella vicenda. D'altra parte l'istanza di prova avrebbe potuto essere formalizzata non appena intervenuta la contestazione del narrato di Spatuzza, previa eventuale richiesta di accertamento dei nominativi cui spedire la citazione. In realtà, l'istanza disattesa dalla Corte appare il chiaro frutto della maturazione solo progressiva di un piano di contrasto alle prove d'accusa, legittima ma non corrispondente al concetto di sopravvenienza che segna l'ammissibilità della censura procedurale in base alla lettera *d*) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013, rv. 259136).

In ogni caso, se è vero che la decisione negativa circa l'assunzione della prova integrativa non può essere fondata sulla preconizzazione di un esito sfavorevole dell'esame per la parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 42006 del 27/09/2012, rv. 253604), non è vero, secondo questa Corte, che proprio una prognosi del genere abbia costituito la giustificazione determinante dell'ordinanza censurata.

Il giudice dell'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione, che costituisce comunque un evento di carattere eccezionale, solo nei casi in cui ritenga di non poter decidere sullo stato degli atti, e ritenga altresì che la prova integrativa possa potenzialmente incidere, in termini risolutivi, sulla propria deliberazione (Sez. 6, Sentenza n. 1256 del 28/11/2013, rv. 258236; Sez. 6, Sentenza n. 20095 del 26/02/2013, rv. 256228). La Corte fiorentina ha escluso, nella specie, una siffatta potenzialità, non già preconizzando un esito della prova di segno sfavorevole alla Difesa (che poi si sarebbe risolto nell'improbabile ammissione dei testi circa la violazione delle disposizioni relative alla scorta dei detenuti in regime di sospensione delle regole trattamentali), ma argomentando su ogni possibile esito dell'indagine, e verificando per ciascuno tra essi la (in)capacità di orientare l'apprezzamento della credibilità di Spatuzza e, quindi, il fondamento della prova d'accusa. L'operazione, condotta in base a considerazioni del tutto logiche, si è quindi risolta in una valutazione negativa circa la potenziale decisività delle testimonianze richieste dalla Difesa, a prescindere dal contenuto delle medesime.

Certo, muovendosi secondo questa (ragionevole) linea, la Corte fiorentina ha rinunciato ad acquisire un possibile elemento di conferma delle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza. Ma di ciò la Difesa dell'odierno ricorrente non ha certo interesse a dolersi, potendo ben trasferire il proprio discorso critico – come puntualmente ha fatto, anche grazie all'ordinanza censurata – sul piano dei riscontri (non) acquisiti a sostegno del narrato proveniente dal collaboratore.

21.2.3. La conclusione da trarre sull'episodio palermitano è ineluttabile, tanto che può essere espressa citando la stessa sentenza impugnata, ove si ammette che l'indicazione del collaboratore *non ha trovato un riscontro attendibile*: l'episodio «non riesce ad assumere quei contorni di precisione e pregnanza dimostrativa convergenti nel comprovare ulteriormente che Tagliavia era coinvolto nelle vicende stragiste e di esse continuava ad interessarsi nel corso della sua carcerazione fornendo indicazioni e opinioni in merito».

21.3. Anche la verifica di attendibilità dello specifico fatto narrato andrà condotta secondo i criteri ormai più volte richiamati.

La sentenza in esame è segnata da rilievi talvolta perspicui sulle occasioni mancate di riscontro. Tra esse, certamente si annoverano le dichiarazioni sopravvenute di Fabio Tranchina, il quale accompagnava usualmente Graviano nel ruolo di autista e guardaspalle, ed in questa veste l'aveva portato anche alla villetta di Santa Flavia. Il collaboratore, in effetti, ha datato queste trasferte al 1992, senza serbare «ricordi precisi» per analoghi episodi nel corso del 1993 (p. 124 e p. 191). Si è notato, dalla Corte, che Graviano veniva accompagnato anche da persone diverse, e che questo potrebbe essere avvenuto in occasione dell'incontro avvenuto a maggio del 1993.

Risulta obiettivamente più «faticoso» l'inserimento della riunione nell'ambito dei parametri temporali circoscritti da Spatuzza, in rapporto al dato, considerato certo, di uno spostamento da Roma a Prato di parte almeno degli uomini che avevano agito in via Fauro. L'asserita presenza di costoro a Santa Flavia, in epoca necessariamente antecedente all'arresto di Tagliavia, ha richiesto una congettura da parte dei Giudici territoriali, e cioè che il gruppo si fosse di nuovo spostato dalla Toscana in Sicilia nonostante l'imminenza dell'attentato di Firenze (p. 209). Anche in questo caso, la sentenza impugnata pone in luce la possibilità che Spatuzza abbia detto il vero (cioè non abbia mentito e, comunque, non si sia confuso), ma non coglie elementi di riscontro positivo alla prospettazione accusatoria.

Altri rilievi potrebbero essere richiamati, ma la conseguenza sintetica dell'analisi non muterebbe, e corrisponde del resto, ancora una volta, a quella tratta dalla stessa Corte territoriale: l'attività inquirente e le istruttorie dibattimentali non hanno posto in luce alcun riscontro di carattere rappresentativo (e quindi diretto) in merito alla riunione che si sarebbe tenuta a Santa Flavia subito prima della strage di Firenze, e men che meno della presenza in quella riunione dell'odierno ricorrente (p. 133: «il processo non ha

proposto altre fonti da cui trarre notizia rappresentativa di quella riunione e della presenza di Tagliavia»).

Si verifica, in altre parole, una situazione che caratterizza la vicenda qui all'esame sotto molteplici profili.

La spiegazione – talvolta molto faticosa – dell'assenza di riscontri comporta che non possano considerarsi acquisite la falsità della prova dichiarativa o addirittura la positiva dimostrazione dell'innocenza dell'accusato. È fin troppo ovvio, però, che il carattere «giustificato» della loro mancanza non può tenere luogo, in alcun modo, degli elementi confermativi richiesti dai commi 3 e 4 dell'art. 192 del codice di rito.

22. Il ruolo cruciale di conferma per l'indicazione di Gaspare Spatuzza dovrebbe essere assegnato, quindi, alle informazioni provenienti da Pietro Romeo, con specifico riguardo alle ricerche per un sostegno logistico in Toscana.

22.1. La legittimità dell'operazione è stata contestata dai ricorrenti con una molteplicità di argomenti, nessuno dei quali, però, assume valenza conclusiva.

22.1.1. È ormai affermato in giurisprudenza, anche grazie al recente intervento delle Sezioni unite, che le indicazioni riportate *de relato* possono riscontrare dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato o dell'imputato di reato connesso, finanche quando queste ultime assumano, a loro volta, carattere *de relato* (Sez. U, Sentenza n. 20804/13 del 29/11/2012, Aquilina, rv. 255143). Occorre, naturalmente, che ricorrano condizioni tali da garantire una ragionevole sicurezza del fatto affermato, cioè che: «a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse».

L'idoneità delle dichiarazioni di Romeo a confermare l'indicazione di Spatuzza andrà verificata in termini di puntuale corrispondenza al modello appena evocato, tenendo conto anche delle considerazioni che seguono.

22.1.2. Il tema dell'indipendenza del narrato di Gaspare Spatuzza è stato dibattuto nel processo in corso, e risolto dalla Corte territoriale nel senso che non consta che il «nuovo» collaboratore avesse avuto contezza delle dichiarazioni rese dal suo omologo nel 1997. Si è aggiunto che d'altra parte, se avesse avuto cognizione di quanto riferito dal Romeo, ed avesse inteso prestarsi ad una operazione calunniosa, Spatuzza avrebbe potuto confermare direttamente anche l'attivazione di Tagliavia per le ricerche di carattere logistico.

Per vero, non tutti gli argomenti utilizzati nella sentenza presentano lo stesso grado di persuasività. Il collaboratore avrebbe dovuto rendere conto della fonte e dell'occasione di apprendimento della circostanza in questione, in modo compatibile con la sua posizione nell'economia complessiva dei fatti, operazione non priva di difficoltà. Appare davvero troppo formalistico, poi, il rilievo per il quale non risulta che Gaspare Spatuzza avesse chiesto ed ottenuto, a norma dell'art. 116 cod. proc. pen., un permesso di accesso agli atti del procedimenti nel cui ambito erano state raccolte le dichiarazioni di Romeo. La circolazione delle informazioni, nel contesto in esame, non segue certo linee tanto rigide, e d'altra parte il procedimento in questione riguardava fatti che coinvolgevano anche Spatuzza. Semmai avrebbe dovuto verificarsi – poco rilevando che nel successivo dibattimento Romeo non fosse stato interrogato sul Tagliavia - se i verbali istruttori di Romeo fossero stati o non depositati in chiusura dell'indagine preliminare, perché la loro eventuale secretazione, mediante versamento tra gli atti del procedimento separato e poi archiviato, accrediterebbe con efficacia ben maggiore l'assunto d'una completa indipendenza delle successive provalazioni di Spatuzza.

22.1.3. Non può accedersi – almeno non nei termini astratti e «aritmetici» che sottendono alle prospettazioni difensive (si veda ad esempio il ricorso Turrisi, a p. 22 segg.) – alla tesi per la quale, affinché una dichiarazione eteroaccusatoria possa considerarsi riscontrata da altra fonte del medesimo genere, sarebbe necessaria la comune pertinenza ad un unico fatto materiale, cioè ad uno specifico segmento della condotta criminosa o alla circostanza dalla quale indirettamente viene desunta la partecipazione dell'accusato al reato concorsuale. Non resta qui che rinviare alla considerazioni già svolte in linea generale (*supra*, § 13). La regola indefettibile – come tale ormai ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte – è che le fonti riguardino il medesimo episodio criminale ed il ruolo nello stesso assunto dall'interessato. Ma l'inferenza convergente non deve connettersi necessariamente allo stesso metodo di rappresentazione e deduzione, ché altrimenti – di nuovo – si pretenderebbe

una piena ed autonoma capacità di dimostrare il fatto per ciascuna singola chiamata in correità.

È appena necessario aggiungere che, per altro, proprio l'esclusione di automatismi nella valutazione del quadro probatorio impone, nel caso di indicazioni non pienamente convergenti sul medesimo fatto indiziante, di percepire la maggior complessità del tema di verifica, posto che le singole indicazioni – a prescindere dalla loro concludenza in punto di responsabilità – possono considerarsi riscontrate, in termini di verità del fatto rappresentato, solo sul piano logico.

22.2. Naturalmente, l'utilizzazione del narrato di Romeo quale riscontro delle dichiarazioni di Spatuzza, considerando tra l'altro la loro pertinenza ad un segmento di condotta diverso, richiede che le relative dichiarazioni superino positivamente verifiche condotte secondo gli ordinari criteri di valutazione.

In proposito, avrebbero dovuto essere ordinatamente esaminati (e dovranno esserlo nel giudizio di rinvio) tre distinti ordini di problemi.

In primo luogo, richiede un vaglio l'attendibilità della fonte diretta dell'informazione, e cioè quel Giuliano che, in epoca parecchio successiva ai fatti (sebbene non precisabile, in base alle indicazioni riportate in sentenza), aveva riferito a Romeo delle ricerche di appoggio logistico condotte presso Stefano Marino. In secondo luogo, si imponeva e si impone una verifica di attendibilità dello stesso Romeo, avuto specifico riguardo alla qualità della sua pregressa (e contrastata) relazione con l'odierno ricorrente. Da ultimo e naturalmente, si pone il tema della intrinseca attendibilità del fatto narrato dal collaboratore.

La Corte territoriale non si è sottratta ai compiti indicati, anche se le osservazioni pertinenti sono disseminate lungo tutto il corso del suo provvedimento. Ma si verifica qui, come per altri passaggi essenziali del ragionamento probatorio, un fenomeno di immediata evidenza.

I Giudici del merito hanno dovuto impegnarsi nell'analisi di svariati fattori idonei, sul piano astratto, a compromettere l'affidabilità dell'informazione, in ciascuna delle tre prospettive che si sono indicate. All'esito dell'operazione può considerarsi ragionevolmente escluso un pregiudizio comprovato e tuttavia, ancora una volta, non è residua alcuna fonte di prova che riscontrasse in modo specifico, direttamente o indirettamente, la pretesa interlocuzione di Tagliavia con il Marino.

22.2.1. Nel caso di specie il problema tipico di ogni informazione *de relato*, e cioè la verifica preliminare di attendibilità della fonte primaria, non potrebbe certo definirsi una formalità. Giuliano aveva riferito a Romeo della presunta

responsabilità di Tagliavia per vari reati, compreso l'omicidio in danno di Filippo Quartararo. Tuttavia le Corti d'assise palermitane avevano assolto l'odierno ricorrente (anche) da quell'omicidio, in base tra l'altro all'assunto che non potesse escludersi ragionevolmente un mendacio ad opera del citato Giuliano. In altre parole, l'attendibilità della fonte era stata obiettivamente posta in dubbio proprio per circostanze pertinenti al Tagliavia.

La Corte fiorentina non ha trascurato il problema, illustrando i limiti delle affermazioni contenute nel provvedimento dell'omologa Corte siciliana, ed infine apertamente dissentendo, finanche (e sia pure con l'opportuna cautela) dal giudicato assolutorio (p. 163 segg.). Una soluzione argomentata ed ammissibile, contrariamente a quel che sostengono i ricorrenti, anche sul piano logico: la sentenza palermitana, a prescindere dai margini di autonomia che l'art. 238-bis cod. proc. pen. notoriamente riserva al giudice del diverso procedimento, non ha certo *provato* in positivo la falsità delle propalazioni di Giuliano, e men che meno quella dell'indicazione riguardante le ricerche svolte a Pontassieve. Una soluzione tuttavia non agevole (a Palermo avevano stabilito la concreta possibilità di un falso della fonte originaria, tra l'altro con un argomento estensibile anche al tema odierno, e cioè quello dell'attendibilità dello svelamento al Romeo, non associato a 'cosa nostra', di questioni interne attinenti a fatti di estrema gravità). Una soluzione dunque, quella della Corte territoriale, non tale da rendere indifferente, nella successiva opera di valutazione complessiva delle circostanze, la difficoltà del percorso compiuto.

22.2.2. È pacifico, per l'ammissione del diretto interessato, che Pietro Romeo aveva coltivato (anche lui) ragioni di forte risentimento nei confronti di Francesco Tagliavia, poiché quest'ultima gli aveva imposto un forte prelievo sui proventi delle rapine che commetteva, in base alla mera posizione di controllo esercitata da 'cosa nostra' su tutte le attività criminali del territorio.

Delle considerazioni sul punto residua, alla fine, la sola fiducia nell'affermazione dello stesso interessato, secondo cui si trattava di vecchie questioni, e dunque il rancore gli era «passato» (p. 217). Il ragionamento della Corte, per altro, non sembra del tutto lineare, o sufficientemente articolato. Le dichiarazioni a carico di Tagliavia furono rese nel 1997, e meramente reiterate nel corso del recente dibattimento, ed occorrerebbe almeno verificare se sia concepibile un mero interesse alla reiterazione di indicazioni eventualmente false, per ragioni di *status* o comunque di immagine personale.

22.2.3. In punto di intrinseca verosimiglianza del narrato di Romeo, e dunque dell'iniziativa intrapresa da Tagliavia presso Marino, la Corte territoriale ha escluso che la stessa sia smentita dal comprovato svolgimento di analoga iniziativa presso Antonino Messina. In qualche passaggio ha fatto mostra di

ritenere logicamente ammissibile la ricerca concomitante di soluzioni alternative (ad esempio, p. 161, ma anche p. 189, con osservazione cui si obietta dai ricorrenti, non arbitrariamente, che la strategia avrebbe comportato una sicura moltiplicazione dei rischi). In altri momenti si è posta in rilievo la ritenuta anteriorità dell'iniziativa diretta verso Marino (p. 210 segg.), che poi – si ipotizza – sarebbe stata abbandonata per la migliore affidabilità di Messina, il cui consenso, pur tra varie resistenze, sarebbe stato in corso di acquisizione.

Si è poi negato, a più riprese, che una sollecitazione verso Marino fosse inconcepibile, da parte di Tagliavia, per il sol fatto che quest'ultimo era stato coinvolto nell'omicidio in danno del padre dell'interessato. In sostanza si è detto che all'epoca dei fatti Marino ignorava, con buona probabilità, il ruolo assunto dall'odierno ricorrente nella morte del congiunto. Si è detto anche che lo stesso Marino, in quanto «uomo d'onore», avrebbe potuto giungere ad una condivisione della «punizione» inflitta al genitore (ucciso pare perché in carcere aveva compiuto gesti autolesivi, così offuscando la «immagine» del perfetto mafioso), ed essere quindi disponibile a collaborare finanche con gli assassini del padre (p. 189).

Spiegazioni ragionevoli ma, ancora una volta, improduttive di effetti di positiva conferma del narrato.

23. Le notazioni fin qui svolte evidenziano punti critici dell'argomentazione offerta dalla Corte territoriale per il proprio deliberato di conferma della condanna, e scarti dal modello procedimentale che si impone nella situazione data, che va valutata e definita con nettezza.

Spetta al Giudice del fatto, collocando le fonti di prova rappresentativa nel contesto generale che rende plausibile l'ipotesi d'accusa, e però evitando inferenze congetturali ed argomentazioni circolari, di stabilire se le informazioni direttamente ottenute sul comportamento di Tagliavia siano attendibili, e se le stesse si riscontrino reciprocamente in merito all'effettivo tema di prova (cioè un contributo definito e documentato all'organizzazione della strage di Firenze), così soddisfacendo le condizioni poste all'art. 192 del codice di rito.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi E (strage), F (devastazione), G (detenzione e porto di esplosivo) ed H (furto aggravato), commessi in Firenze nel maggio 1993, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

Annula la suddetta sentenza senza rinvio, relativamente agli altri capi di imputazione, per non avere l'imputato commesso il fatto.

Visto l'art. 626 cod. proc. pen., ordina la scarcerazione dell'imputato in relazione ai reati per i quali è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza e sia attualmente in corso di applicazione la custodia cautelare.

Così deciso il 17/09/2014.

Il Giudice estensore
Guglielmo Leo



Il Presidente
Francesco Ippolito

